Per consultarla senza gli impedimenti tipici della burocrazia italiana, contattami tramite il sito http://vivalacostituzione.blogspot.com e la riceverai in formato PDF.

Ad Emanuela, perché “da quando ho imparato a camminare, mi piace correre”.
A Giordano Bruno, perché Campo dei Fiori è stato il suo capolinea.
A Luigi Tosti e a sua moglie Emilia, perché Campo dei Fiori è affollato e ardente oggi più di ieri.
A Piergiorgio e Mina Welby, Eluana Englaro e Luca Coscioni, perché sia fatta la loro volontà.
Ai miei amici, fonti di riflessione e, a volte, di laica indignazione.
Alla professoressa Giorgia Pavani, che ha colto l'urgenza culturale di questa modesta tesi di laurea.
A chi non capisce l'importanza dei <<diritti inviolabili dell'uomo>>, affinchè possa aprire gli occhi.
A quella parte d’Italia che vive nell’illegalità, perché <<se tutti sono democratici, nessuno è democratico>>.

INDICE.

1. INTRODUZIONE.

Questa tesi, dal titolo <<*La laicità dello Stato in Italia, Spagna e Francia nel diritto costituzionale e pubblico comparato*>>, è un piccolo compendio sullo stato della laicità in tre paesi europei: Francia, Spagna ed Italia. È fondamentalmente una comparazione giuridica, ma comunque inquadrata in un contesto tipico delle scienze politiche. Per tale motivo, le normative dei singoli paesi sono arricchite con l'ausilio di casi storici attinenti. Il <<valore supremo dell'ordinamento giuridico italiano>>, come recita la sentenza n° 203 del 1989 della Corte Costituzionale, meriterebbe ben più di una tesi di laurea che, al massimo, verrà letta da poche centinaia di persone. Bisognerebbe farne un insegnamento scolastico in tutte le fasi dell'educazione, campagne di sensibilizzazione, bisognerebbe massimizzare la diffusione del principale valore civile che un cittadino, italiano e non, possa vantare.

Bisognerebbe tornare a festeggiare il 20 settembre, anniversario della breccia di Porta Pia, e non sponsorizzare a tutte le ore esponenti di questa o quella confessione che, utilizzando testi vecchi di millenni e di dubbia provenienza e interpretazione, pretendono di codificare e decodificare la complessa realtà odierna e ancor più quella futura. Non c'è da meravigliarsi se nei paesi dove, invece che religione, si insegna educazione civica, il razzismo e l'omofobia siano fenomeni sporadici.

È doverosa anche una piccola premessa di tipo "tecnico" che riguarda la proporzione testuale fra gli argomenti trattati in ogni paese. Solitamente le pagine dedicate alla configurazione normativa e storica della laicità in Italia sono più numerose di quelle dedicate agli altri paesi. Tale sproporzione non è casuale ma non è neanche frutto di una strana interpretazione del concetto di campanilismo; semplicemente, a causa della spiccata confessionalità dei governi succedutisi nella storia della Repubblica italiana, salvo che in casi eccezionali, si è spesso verificato il varo di leggi al limite della costituzionalità, quando non poste oltre tale spartiacque. Così, negli anni, in alcuni settori del diritto, si è formata una ricca giurisprudenza costituita da numerose sentenze di tribunali di ogni livello (Corte di Appello, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Tribunale Amministrativo Regionale) più che da leggi e regolamenti, spesso addirittura redatti in senso contrario a tale giurisprudenza.

Buona lettura.

2. LAICITÀ.

<<Laicità? Ci sono problemi più importanti. E poi l'Italia è uno stato cattolico.>>

Poliziotto intervistato personalmente sull'argomento.

<<E' nel sonno della pubblica coscienza che maturano le dittature.>>

Alexis de Tocqueville.

<<Io applico il fascismo e il cattolicesimo.>>

Giancarlo Gentilini, vicesindaco leghista di Treviso.

Il termine "laicità" deriva dal greco "*laicos*" e significa "popolare" (da "*laos*", che vuol dire "popolo") e determina la rivendicazione, da parte di un individuo o di una comunità, dell'autonomia decisionale rispetto ad ogni condizionamento morale, ideologico o religioso altrui. Una definizione tanto granitica quanto semplice di tale concetto è stata fornita anche nella sentenza n° 334 del 8/10/1996 della Corte Costituzionale italiana, che menziona la laicità con la formula di <<non confessionalità>>. A questo punto dell'analisi è d'obbligo, per non cadere in errori semantici, specificare la differenza che intercorre tra "ateismo" (di stato o meno), "laicismo" e "non confessionalità" o "laicità", concetti spesso abusati da una pubblicistica pressappochista e interessata come quella italiana.

2.1 IL CONCETTO DI LAICITÀ.

Il c.d. "ateismo" è la negazione della religione. L'ateismo personale porta il singolo individuo a non credere a confessioni o precetti morali di sorta. Nei paesi del socialismo reale, invece, il c.d. "ateismo di stato" impediva ai cittadini la libera professione di culti religiosi, la realizzazione di luoghi di preghiera o culto e spesso addirittura considerava tali azioni illegali e quindi perseguibili penalmente. Con

buona approssimazione, quindi, è possibile descrivere l'ateismo come una negazione della religione, sia che si tratti di un individuo, sia che si tratti di una comunità organizzata in una forma politica.

Il "laicismo", invece, nell'accezione comune, è un termine introdotto recentemente nel panorama prettamente italiano ed appartiene ad una consuetudine politica di <<snaturazione dei termini>>[1]. Come con il <<gradismo>> di Giovanni Sartori[2], il suffisso "ismo" dovrebbe indicare una degenerazione del concetto principale. Infatti tale termine è utilizzato nella stampa di massa e da quasi tutti i nostri rappresentati politici come un sinonimo del termine "anticlericalismo", sebbene tale accezione sia impropria in quanto il c.d. "laicismo" altro non è che l'applicazione del concetto di laicità. Poiché però in Italia il voto cattolico costituisce una grandissima fetta dell'elettorato, e poiché al voto popolare è connesso l'accesso e l'uso del potere, è fuori luogo essere anticlericali ed è già un'esagerazione essere laici, <<quasi si trattasse di una parolaccia>>[3]. Per questi motivi da diversi anni si opera un sistematico discredito del concetto e, quindi, di chi lo applica e ne rivendica i contenuti.

Ben altra cosa rispetto a tutto ciò di cui si è scritto finora è la laicità. Tale concetto si configura come una mancanza di partigianeria da parte delle istituzioni ed è, specialmente in un mondo in fase di globalizzazione e fitto di interscambi di popolazioni culturalmente diverse, l'unica condizione che possa assicurare la convivenza paritaria e civile. Ponendosi come una condizione di "non confessionalità", l'applicazione di tale principio assicura al cittadino di vivere in "uno spazio di tutti ma di nessuno". Se le istituzioni applicassero il valore della laicità, infatti, ciascun cittadino non dovrebbe sottomettersi alle credenze morali dell'altro al prezzo irrisorio, specialmente in uno stato di diritto, di non poter imporre le proprie agli altri.

2.2 IL PUNTO DI VISTA GIURIDICO DELLA LAICITÀ.

Dal punto di vista giuridico italiano, la laicità e la libertà di religione sono strettamente legati tra loro e sono trattati nella Costituzione agli articoli 3, 7, 8, 19,

[1] S. "Moni" Ovaia, durante il discorso tenuto alla manifestazione di piazza Navona, 8 luglio 2008.
[2] G. Sartori, *La politica comparata: premesse e problemi* in Rivista Italiana di Scienza Politica n°1, 1971.
[3] dal sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it), S. Lariccia, *Individuo, gruppi, confessioni religiose nella repubblica italiana laica e democratica*, 2007.

20. Questi articoli disegnano un pentagono concettuale caratterizzato dall'affermazione*:*

1. della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge;
2. dalla laicità delle istituzioni pubbliche;
3. dalla eguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;
4. dalla libertà di culto dei cittadini;
5. dalla autonomia delle confessioni religiose.

Tradizionalmente si identifica il nocciolo del concetto costituzionale di laicità nell'articolo 7, che recita testualmente:

§ *Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.*
§ *I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.*

Come fece notare Pietro Calamandrei durante i lavori dell'assemblea costituente, però, la norma così scritta è <<assurda, equivalente a dichiarare che l'Italia e la Francia sono indipendenti e sovrane>>[4] nonché ellittica, tautologica. Oppure, che è peggio se si considera la sua natura di norma costituzionale, potrebbe significare che la Chiesa cattolica non può ingerire in questioni dello stato italiano, mentre magari l'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia o qualunque altra confessione organizzata potrebbe farlo. A ciò si potrebbe aggiungere che tale norma sembra tesa più al passato che al presente, dato che sembra impedire il ritorno del c.d. "cesaropapismo" (cioè la situazione in cui il capo dello Stato è anche capo della Chiesa) ma non ad assicurare la neutralità confessionale di uno stato.

Andando più a fondo nel concetto, però, ci si può rendere conto che l'articolo 7, nel suo significato più profondo nonché nel suo primo comma, non è la manifestazione di una carenza normativa, ma una chiara fonte. Poiché infatti gli atti normativi vanno interpretati per ciò che significano, e non per ciò che non-significano[5], si può trovare nell'articolo 7 un secondo livello di decodifica, quello secondo cui il termine <<indipendenza>> viene utilizzato nell'accezione di

[4] A. Pace, *Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei* in Politica e Diritto, pag. 699, 1988.
[5] dal sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it), M. Ainis, *Laicità e confessioni religiose*, 2007.

<<incompetenza>> dello Stato nei confronti della Chiesa e viceversa[6]. In virtù di questa interpretazione, il primo comma dell'articolo 7 afferma che lo Stato italiano non può intervenire sugli *interna corporis* della Chiesa cattolica, né la Chiesa può interferire nell'ordinamento interno dello Stato. Ciò che porta sconcerto nel panorama normativo è il secondo comma dell'articolo 7.

Il secondo comma afferma la validità dei Patti Lateranensi del 1929 e crea una frattura contraddittoria all'interno della disciplina. I c.d. Patti Lateranensi, infatti, furono stipulati dal regime fascista con il segretario di Stato Pietro Gasparri nel febbraio del 1929 e fruttarono alla Chiesa cattolica un Trattato, una Convenzione Finanziaria e un Concordato[7]. Il Trattato riconobbe la sovranità e l'indipendenza dello Stato del Vaticano (materia fino ad allora regolata dalla c.d. Legge delle Guarentigie del 1871), la Convenzione Finanziaria elargì una ricompensa per i "danni ingenti" subiti dopo la conquista di Roma del 20 settembre 1870 (avvenimento conosciuto come la "Breccia di Porta Pia") da parte dello Stato italiano.

Rispecchiando la mancanza di libertà dell'allora regime, nel Concordato si elegge la religione cattolica al ruolo di "religione di Stato", se ne rende obbligatorio l'insegnamento nelle scuole, si fissa una somma proporzionale al numero di prelati presenti sul territorio italiano che lo Stato devolve annualmente al clero cattolico (la c.d. "congrua"), lo Stato italiano adegua la sua normativa sui matrimoni a quella del Vaticano (eliminando la disciplina del divorzio, prevista fin dai tempi del *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano) e vengono istituiti i c.d. "esami di Stato" per rendere equivalenti, con una prova comune, i titoli ottenuti frequentando scuole private (in Italia principalmente cattoliche) e quelle pubbliche.

Tale Concordato nei fatti, con il senno di poi, vìola la disciplina all'articolo 7 e anche quella prevista all'articolo 8 della Costituzione poiché afferma uno status privilegiato per una confessione religiosa. L'adozione di tale "deroga", se così la si può definire, alla Costituzione repubblicana nella Costituzione stessa, è da attribuire a partiti quali la Democrazia Cristiana, l'Uomo Qualunque e al c.d. "tradimento" del partito comunista italiano di Palmiro Togliatti, che in sede costituente votarono favorevolmente all'introduzione di tale riconoscimento; votarono contrari i Socialisti, i Repubblicani, gli Azionisti; i liberali, invece, si divisero fra i due fronti.

L'adozione di tale patto catto-fascista, stipulato <<in nome della Santissima

[6] *ibidem*

[7] P. Odifreddi, *Perchè non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici)*, Milano, 2007.

Trinità>>[8] e aperto addirittura da un richiamo allo Statuto Albertino, è ovviamente una contraddizione inammissibile. Secondo Ainis, tale adozione del Concordato del 1929 all'interno di una Costituzione laica sarebbe una condizione <<non soltanto eccezionale: è anche una norma provvisoria. O meglio, è provvisoria in quanto eccezionale>>[9]. Nel suo discorso all'Archiginnasio di Bologna, Dossetti ritenne <<avviato un itinerario che sarebbe pervenuto presto a una sorta di diritto comune tra tutte le confessioni>>[10]. Nonostante la caratteristica di "programmaticità" del concetto di laicità auspicato da Dossetti, però, il quadro normativo della laicità in Italia stenta a collocarsi a livelli quantomeno civili. Tale mancata collocazione dipende da due diversi tipi di motivazioni: una puramente giuridica e un'altra politica.

La motivazione giuridica consiste nella difficoltà di modificare i rapporti Stato-Chiesa: il Concordato, infatti, secondo una sentenza del 1971 della Corte Costituzionale, appartiene alla categoria delle c.d. "fonti atipiche", ha cioè più valore delle comuni leggi ma è subordinato rispetto alle fonti costituzionali. Per tali motivi, i rapporti Stato-Chiesa possono essere modificati solo se le parti sono consenzienti, cioè stipulando una nuova intesa bilaterale, oppure avvalendosi della clausola di diritto internazionale generale *rebus sic stantibus* e impiegando la c.d. "procedura aggravata" di cui all'articolo 138 della Costituzione.

La prima via, cioè la stipulazione di un nuovo patto che modifichi i privilegi della Chiesa cattolica portandola magari al pari delle altre confessioni religiose (ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione), rischierebbe solo di peggiorare la condizione della "laicità all'italiana": con l'implosione della Democrazia Cristiana, infatti, i referenti politici del mondo cattolico sono dispersi in più schieramenti e il Vaticano, come conseguenza di ciò, segue una prassi politica molto meno mediata dai partiti (come accadeva in passato) e molto più da prepotente protagonista della scena, alzando continuamente il tiro e violando sempre più la sovranità di quello che formalmente è uno Stato estero. Attualmente, perciò, sarebbe addirittura controproducente percorrere questa strada, specialmente dopo le affermazioni del neoeletto Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che, in un incontro con il capo di Stato Joseph Ratzinger, ha affermato di voler varare solo per gli studenti delle scuole

[8] dal sito governativo della Città del Vaticano (www.vatican.va), *Trattato fra la Santa Sede e l'Italia*, 1929.
[9] dal sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it), M. Ainis, *Laicità e confessioni religiose*, 2007.
[10] dal sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it), L. Elia, *Introduzione ai problemi della laicità*, 2007.

cattoliche <<una sorta di "buono-libri" per l'intera scuola dell'obbligo>>[11].

La seconda via tecnicamente percorribile, cioè l’impiego della procedura aggravata di cui all’articolo 138 della Costituzione in virtù della clausola di diritto internazionale generale *rebus sic stantibus*, ha un punto di contatto con la prima, cioè la disponibilità della classe politica di compiere un atto normativo così “coraggioso”, sebbene non si tratti d'altro che seguire le leggi. La classe politica italiana, infatti, ristagna da anni e vive di espedienti per rimanere a galla e non perdere potere riproponendo periodicamente vecchi *cliché* (spacciandoli per “grandi innovazioni”) e affermare i diritti civili degli italiani esula dalla capacità media dei nominati nel parlamento: per tali motivi, in caso di votazione di un provvedimento di revisione costituzionale in senso laico, il Parlamento sarebbe vacante o vedrebbe una quantità di “No” inaudita.

Decisamente diverso è, ad esempio, l'assetto del principio di laicità nella Costituzione spagnola. Nella Carta Costituzionale approvata nel 1978, infatti, il tema viene trattato in pochi ma chiari punti, ravvisabili negli articoli 9 comma 2, 10 comma 1, anche se l'articolo che per antonomasia tratta l'argomento in analisi è il 16, che afferma testualmente:

§ *E’ garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione, nelle loro manifestazioni, che quelle necessarie per il mantenimento dell’ordine pubblico garantito dalla legge.*
§ *Nessuno potrà essere obbligato a dichiarare la proprie ideologia, religione o convinzioni.*
§ *Nessuna confessione avrà carattere statale. I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni.*

Innanzitutto è da notare come non ci siano riferimenti al Concordato firmato da Francisco Franco con la Chiesa Cattolica nel 1953. Anche tale concordato rifletteva il carattere dittatoriale dei governi che l'avevano stipulato: oltre a proclamare quella cattolica <<unica religione della Nazione spagnuola>>[12], il trattato prevede che <<Lo Stato spagnuolo si impegna a provvedere alle necessità economiche delle Diocesi che

[11] C. Tito, *Le promesse del Cavaliere "Soldi alle scuole cattoliche"* in La Repubblica, 7 giugno 2008.
[12] dal sito governativo della Città del Vaticano (www.vatican.va), *Concordato tra la Santa Sede e la Spagna*, 1953.

in futuro venissero erette>>[13], <<un'adeguata dotazione annua>>[14], niente tasse per beni e persone legate al Vaticano (situazione fiscale praticamente uguale a quella attualmente vigente in Italia), si stabilisce anche che alcune questioni giudiziarie coinvolgenti prelati o chierici fossero risolte in un tribunale dello Stato spagnolo previa approvazione dell'<<Ordinario del luogo>>, stabilisce l'insegnamento della religione cattolica <<come materia ordinaria ed obbligatoria>>[15], si uniforma l'istituto giuridico del matrimonio a quello previsto nel codice di diritto canonico e si rende nullo il “matrimonio civile”, cioè non celebrato in Chiesa. La Spagna democratica, però, ha attuato una chiara cesura con il suo passato catto-fascista, con buona pace delle presunte <<minacce alla pace religiosa>>[16] che, secondo il Finocchiaro, tale impostazione avrebbe causato.

In virtù di questo mancato richiamo concordatario, la norma risulta molto più coerente della corrispondente italiana, in quanto non presenta contraddizioni ed è anche più sintetica dato che incorpora in sé, oltre al principio di laicità, anche quello di uguaglianza delle religioni e di libertà di culto nello stato Spagnolo.

Volendo dare uno sguardo fugace al campo del diritto europeo, il comma 2 dell'articolo 16 della Costituzione spagnola anticipa il principio giuridico espresso solo nel febbraio 2008 dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza della causa *Affaire Alexandridis contra Greece*. Secondo tale principio ogni Stato europeo, in virtù dell'articolo 9 comma 1 e 2 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, non ha il diritto <<di indagare sui suoi convincimenti religiosi, o di costringerlo a manifestare i suoi convincimenti in merito alla divinità>>[17] a causa del risvolto “in negativo” del principio di libertà religiosa. A coadiuvare l'articolo 16 ci sono, come già elencati, gli articoli 9 comma 2 e 10 comma 1, che esprimono rispettivamente il diritto di pari opportunità per tutti e il rispetto dei diritti fondamentali del cittadino.

La Costituzione francese nella nostra analisi sulle fonti costituzionali, costituisce il culmine di un *crescendo* di chiarezza e sinteticità. Nella Carta Costituzionale varata nel 1958 infatti, le norme concernenti la “non confessionalità” invece di formare un pentagono (come nel complesso e contraddittorio caso italiano) o un triangolo (come nel caso spagnolo), esplicitano tutto il necessario in un solo articolo molto chiaro e asciutto, quasi lapidario. Tali norme sono l'articolo 1 comma 2

---

[13] *ibidem.*
[14] *ibidem.*
[15] *ibidem.*
[16] F. Finocchiaro, *Ipotesi di una revisione dell’articolo 7 della Costituzione* in Politica e Diritto, 1996.
[17] Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza *Affaire Alexandridis contra Greece*, 21 febbraio 2008.

e l'articolo 2 comma 1, che per antonomasia è l'articolo sulla laicità e che afferma testualmente:

§ *La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze.*

Anche in questo caso non è presente un richiamo ad un concordato dato che, anche durante il governo collaborazionista di Vichy, non si stipularono intese confessionali esplicite[18]. I concordati, infatti, erano vietati in Francia già nella IV Repubblica dalla c.d. “Legge di Separazione” del dicembre 1905. La laicità, infatti, è un valore fondamentale della Repubblica francese già dal 1789 (è possibile trovare un riferimento alla separazione Stato-Chiesa già nella Dichiarazione del 1789 e, successivamente, nel Preambolo alla Costituzione del 1946) e, con buona approssimazione, si può affermare che non sia mai caduto nel dimenticatoio.

L'articolo che coadiuva il principio di laicità, il n° 1 comma 2, afferma il principio del diritto alle pari opportunità, ribadito in forma più vincolante nell'articolo 2 comma 1.

2.3 IL RUOLO DELLA LAICITÀ NELLA COSTRUZIONE DELLO STATO MODERNO OCCIDENTALE.

<<*Cuius regio eius et religio.*>>
definizione di laicità nel basso medioevo.

Gli stati moderni nacquero dopo un articolato e plurisecolare processo storico che può dirsi iniziato con la c.d. “lotta per le investiture” e terminato con la c.d. “pace di Westfalia”. Ovviamente, come tutti i processi storici, le marcature sono più formali che sostanziali ma danno l'idea del contesto storico-politico che ha causato una delle più grandi rivoluzioni della storia europea.

In tale periodo storico si assiste alla disgregazione e, successivamente, alla riorganizzazione dell'universo geopolitico che costituiva la *christianitas* medievale. In questo panorama pre-statale non esistevano confini netti o reciprocamente

[18] G. Formigoni, *Storia contemporanea delle relazioni internazionali*, Bologna, 2006.

riconosciuti, non v'era una singola "fedeltà" del cittadino verso i singoli regnanti, piuttosto le popolazioni erano legate da fedeltà multiple che avevano a che fare principalmente con la religione, con l'appartenenza ad uno stesso gruppo tramite legami di parentela e con i rapporti economici. Spesso, addirittura, una famiglia poteva avere più potere effettivo del regnante del territorio di riferimento[19].

Questo universo di pre-stati era pensato come profondamente unitario e organico, perpetuando nel tempo il ricordo dell'impero romano e della sua capacità unificante e strutturante. Al momento della caduta dell'impero romano, però, l'eredità fu raccolta dal papato, che sovrappose ai precedenti schemi di potere e controllo quelli tipici della religione cristiana. Nel tempo, però, l'universalismo medievale maturò una conduzione non più unica ma "a due teste"[20]: il Papa, che consacrava l'imperatore "certificandone" la moralità, e l'imperatore, che proteggeva il Papa e partecipava alla sua elezione.

Questi due poteri erano in costante frizione fra loro perché, lungi già allora dall'occuparsi delle anime dei fedeli, il papato era continuamente dedito a questioni temporali che intralciavano l'operato dell'imperatore e dei suoi mandatari, come anche l'imperatore intralciava l'operato del Papa, rivendicando voce in capitolo nell'elezione dei vescovi, che gestivano una ingente quantità di potere temporale. Proprio a causa di queste tensioni, nel 1059, Papa Niccolò II escluse l'imperatore dall'elezione del pontefice mediante il Concilio Lateranense. L'aspra contrapposizione continuò con Papa Gregorio VII che, nell'ambito della c.d. "Riforma Gregoriana", si proclamò massima autorità spirituale e si conferì il potere di deporre l'imperatore con la scomunica e instaurando una vera e propria teocrazia. L'imperatore Enrico IV convocò con sé i vescovi a lui fedeli, che scomunicarono il Papa, che a sua volta scomunicò l'imperatore.

A causa di una ribellione dei feudatari tedeschi, l'imperatore fu successivamente costretto a scusarsi con Gregorio VII, che lo ricevette a Canossa. Dopo esser stato perdonato, Enrico IV depose Gregorio VII e nominò un "antipapa", Clemente III. Dopo aver ricevuto l'ennesima scomunica, l'imperatore tedesco scese in Italia e cinse d'assedio Castel Sant'Angelo. I successori di Gregorio VII, dopo le conseguenze di tale scontro, furono più inclini al compromesso, limitandosi a pretendere che i sovrani non ordinassero esponenti del clero, laddove i regnanti

[19] F. Andretta, M. Clementi, A. Colombo, M. Koenig-Archibugi, V. E. Parsi, *Relazioni internazionali*, Bologna, 2007.
[20] G. Formigoni, *Storia contemporanea delle relazioni internazionali*, Bologna, 2006.

chiedevano che i vescovi, in virtù del potere temporale che questi controllavano, riconoscessero la sovranità dell'imperatore o dei suoi mandatari. Il conflitto si concluse con il Concordato di Worms del 1122, secondo cui la Chiesa aveva il diritto di nominare i vescovi, e l'imperatore, che doveva essere presente alla nomina, conferiva loro degli incarichi di ordine temporale. Anello e scettro erano ancora, per poco, insieme[21].

Il risultato di tale conflitto fu che le prime basi della separazione fra potere temporale e spirituale, e quindi della nascita dello Stato, erano state gettate: nel 1512 venne fissato il nuovo nome ufficiale di "Sacro Romano Impero della nazione germanica" (sebbene il termine nazione non avesse l'accezione ottocentesca ma si riferisse al comune luogo di nascita, da *natio*), nel 1532 Machiavelli utilizzò per primo il concetto di "stato" in senso moderno e nel 1576 Jean Bodin concettualizzò la sovranità come <<quel potere assoluto e perpetuo ch'è proprio della repubblica>>[22].

A consolidare queste basi fu, nel 1648, la conclusione della c.d. "guerra dei trent'anni". Il conflitto così noto rappresentò l'ultimo tentativo di riunire i territori europei sotto l'anello papale ed era mosso da un'intricata serie di tendenze egemoniche, rivalità commerciali, ambizioni personali e vendette familiari. Il conflitto iniziò con la nomina da parte dell'imperatore tedesco Mattia di Ferdinando II come re cattolico della Boemia protestante. Questi, a causa del suo credo religioso, causò tensioni e rivolte prima in Boemia e successivamente, coinvolgendo anche altri stati europei, in tutta Europa[23]. La fine del conflitto, sanzionata dalla c.d. "Pace di Westfalia" del 1648, segnò principalmente il tramonto del sogno di dominio degli Asburgo e, in senso più generale, determinò la fine dei conflitti religiosi in Europa.

Con il trattato di Westfalia, infatti, nacque un nuovo ordine internazionale in cui gli stati si riconoscevano fra loro e solo in quanto tali, indifferentemente dalla fede dei sovrani. Ovviamente non bisogna pensare che da questo punto in poi della storia si sia affermato il principio di laicità: solo raramente si verificavano nei neonati stati casi di tolleranza religiosa[24]. L'aspetto positivo della fine della Guerra dei Trent'Anni, infatti, è che ha sancito una forma di autodeterminazione religiosa all'interno dei singoli stati che non dovevano più sottomettersi al credo religioso di

---

[21] l'anello era il simbolo del potere spirituale e veniva dato al vescovo dal Papa, lo scettro era il simbolo del potere temporale e veniva dato dall'imperatore.

[22] J. Bodin, *Six Livres de la République*, 1576.

[23] J. V. Polisensky. *La Guerra dei Trent'Anni: da un conflitto locale a una guerra europea nella prima metà del Seicento*, Torino, 1982.

[24] G. Formigoni, *Storia contemporanea delle relazioni internazionali*, Bologna, 2006.

qualcun altro e che, nel frattempo, avevano maturato i concetti di sovranità internazionale e domestica.

Per tali motivi lo stato nasce laico, o non nasce[25].

---

[25] E. W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, Roma-Bari, 2007.

3. LA COMPARAZIONE FRA ITALIA, SPAGNA E FRANCIA.

<<L'unico modo di risolvere i problemi è di conoscerli, di sapere che ci sono.
Il semplicismo li cancella e così li aggrava.>>
Giovanni Sartori, politologo.

<<Alcuni vivono per la politica, molti della politica.>>
Max Weber, sociologo.

La comparazione si svolgerà fra Italia, Spagna e Francia, tre fra i principali paesi dell'Unione Europea nonché tre interessanti esempi di politiche per la laicità, sia dal punto di vista storico, sia da quello politico.

3.1 IL METODO DELLA COMPARAZIONE.

Questa tesi era impostabile secondo due criteri comparatistici: quello c.d. “verticale” e quello c.d. “orizzontale”. Il primo prevede la formulazione di capitoli in base al paese in oggetto, per poi esplorare all'interno di ciascuno di questi tutte le norme di diritto pubblico e costituzionale e le loro applicazioni riguardanti il tema in esame. Il secondo, invece, prevede la formulazione di capitoli in base alle applicazioni della laicità nella vita pubblica, analizzando poi paese per paese la relativa configurazione normativa.

A causa dell'ampia vastità di leggi che regolano la vita pubblica in ogni singolo paese, a causa della difformità dell'offerta normativa e delle applicazioni empiriche del concetto di “non confessionalità”, nonché per centrare meglio gli obiettivi comparativi della tesi e permettere al lettore di poter trarre delle chiare conclusioni, ho selezionato solo alcuni argomenti che ritengo cruciali.

Precisamente, tali settori sono:

1. le unioni civili, cioè i riconoscimenti legali di nuclei familiari diversi da quello tradizionale, basato cioè sull'uomo e sulla donna uniti nell'istituto giuridico del matrimonio;
2. il testamento biologico, cioè la possibilità da parte di un cittadino (il c.d.

testatore) di decidere, in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie a cui intende o non intende sottoporsi nell'eventualità, in un futuro, di non poter più decidere in seguito a gravi traumi o malattie;

3. le norme atte alla procreazione consapevole, cioè tutte quelle norme che permettono di scegliere quando, in quali termini e in quali condizioni socio-economiche procreare;
4. la laicità nei luoghi pubblici, cioè l'immagine di sé che gli Stati vogliono fornire ai cittadini e al mondo, evidenziandone o meno la confessionalità.

3.2 PERCHÉ ITALIA, SPAGNA E FRANCIA.

<<*Conoscere per deliberare*>>
Radio Radicale.

La scelta in questa comparazione di tre paesi quali Italia, Spagna e Francia è dovuta a contingenze politiche e culturali che in alcuni casi sono già compiute e in altri si stanno verificando. La Francia, considerata con le dovute approssimazioni lo stato laico per antonomasia, funge in questo contesto da fulcro in una sorta di bilancia analitica che vede contrapposti, a guisa di peso e contrappeso, due paesi culturalmente molto simili ma che politicamente hanno espresso scelte di "laicità" molto diverse.

Spagna ed Italia, infatti, nascono entrambi dalle ceneri di regimi confessionali come quelli di Franco e Mussolini, hanno entrambi un'amplissima parte della popolazione che si dichiara credente nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana e la religione è uno dei *cleavages* che trovano espressione nel panorama politico iberico come in quello italiano[26]. Sebbene però i due paesi dimostrino questa grande affinità culturale, gli esiti politici di queste due società sono incredibilmente dissimili: in Spagna, specialmente con l'avvento del governo socialista retto da José Luis Rodríguez Zapatero nel 2004, la formulazione e l'attuazione di politiche per la laicità ha subito un'accelerazione senza eguali nel panorama europeo. Attualmente in Spagna è possibile far riconoscere a livello legale coppie omosessuali sia coniugate che conviventi, si propongono e si attuano serie politiche di prevenzione e controllo delle nascite e si attuano tanti altri provvedimenti in tali direzioni.

[26] S. Vassallo, *Sistemi Politici Comparati*, Bologna, 2005.

In Italia, invece, solo nel breve periodo del governo Prodi II si è parlato a livello ufficiale della possibilità di riconoscere le convivenze omosessuali o meno ma non i matrimoni di questi ultimi. Il risultato del tutto, inoltre, fu tanto rumore per nulla: il Consiglio dei Ministri varò un disegno di legge lacunoso e restrittivo, non a caso redatto con la consulenza di <<molti giuristi cattolici>>[27].

In aggiunta a ciò, in Italia è un tabù parlare di prevenzione o controllo delle nascite (dato che la dottrina cattolica prevede come peccato mortale quasi tutte le forme di contraccezione) e l'educazione sessuale nelle scuole dell'obbligo è una cattedrale nel deserto, poiché l'attuazione è a discrezione degli insegnanti, che decidono in funzione della loro coscienza, del tempo e delle risorse che la scuola può fornire. Solitamente però il risultato è negativo, principalmente per la scarsa sensibilità in questo settore della popolazione italiana che, notoriamente, frequenta scuole e uffici pubblici zeppi di crocifissi, icone di santi, rosari, madonne e tali e tanti altri articoli religiosi da rendere questi luoghi molto simili a dei *bazar*.

In questo panorama così "sbilanciato" la Francia, come già accennato, funge da punto di equilibrio. Il valore della laicità e dell'uguaglianza, infatti, appartiene in buona sostanza al *background* culturale di tutti i partiti di governo[28], configurandosi come una ricchezza che trova applicazione trasversale, da destra a sinistra. Non a caso la legge che istituisce i c.d. P.A.C.S., cioè la regolamentazione delle unioni e convivenze omosessuali ed eterosessuali, è stata varata nel 1999, cioè in presenza di una coabitazione con Jacques Chirac Presidente della Repubblica (membro dell'*Union pour un Mouvement Populaire*, partito di destra) e Lionel Jospin *premier* (membro del *parti socialiste*, partito di sinistra).

[27] A. Bobbio, *Intervista a Rosy Bindi: E adesso la famiglia* in Avvenire, 18 febbraio 2007.
[28] S. Vassallo, *Sistemi Politici Comparati*, Bologna, 2005.

4. LE UNIONI CIVILI.

<<È meglio che un bambino resti in Africa piuttosto che sia adottato da una coppia omosessuale.>>

Rosy Bindi, all'epoca ministro per le politiche per la Famiglia.

<<Leggere sulle prime pagine le parole "contro natura", pronunciate dal papa Benedetto XVI a proposito delle unioni omosessuali, mi fa rivoltare le viscere. La natura umana è così complicata e ricca che estrarne un pezzo e appenderlo al lampione del Giudizio Divino equivale ad amputarla.>>

Michele Serra, giornalista.

<<Le legislazioni favorevoli alle unioni omosessuali sono contrarie alla retta ragione.>>

Card. Joseph Ratzinger, all'epoca prefetto per la dottrina della fede.

Le unioni civili sono tutte quelle forme di convivenza fra due persone legate da rapporti personali o economici e che decidono di non usufruire dell'istituto giuridico del matrimonio. Esse possono differenziarsi al loro interno per l'identità sessuale dei contraenti, dividendosi fra unioni omosessuali ed unioni eterosessuali.

Dal momento in cui la scienza internazionale non ha più considerato l'omosessualità come una malattia mentale, con buona pace del pensiero dogmatico e quindi parascientifico di Karol Woijtila, Joseph Ratzinger e di gran parte dei cattolici, i governi degli Stati più evoluti hanno avuto una sorta di “legittimazione” nel varare provvedimenti normativi che riconoscessero legalmente i vincoli diversi da quello del matrimonio, in particolar modo quelli diretti ai cittadini omosessuali.

Nel 1973, infatti, la *American Psychiatric Association* prese atto dell'assenza di prove scientifiche che giustificassero la catalogazione dell'omosessualità come malattia psichiatrica, cancellandola dal suo elenco delle malattie mentali, il *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (detto DSM). Nel 1974 l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, adottando tale manuale come “guida ufficiale” delle malattie mentali, iniziò ad adeguarsi ai progressi della scienza fino a giungere al traguardo tagliato nel 1994, anno in cui fu pubblicata e adottata la quarta versione (il DSM-IV), in cui ogni tipo di tendenza omosessuale non venne più considerata come un disturbo mentale.

Esploreremo adesso il panorama normativo delle unioni civili nei paesi in analisi.

4.1 LA NORMATIVA ITALIANA.

<<Almeno abbiamo affossato i Di.Co.>>

Enzo Carra, parlamentare del PD, commentando la caduta del governo Prodi III.

In Italia non esiste una normativa che regoli le unioni civili.

In virtù di questa lacuna "omofoba" e appropriata ad una <<colonia pontificia>>[29], l'analisi verterà su due modesti sostituti: i "registri simbolici delle unioni civili", attualmente realtà in diversi comuni italiani, e il disegno di legge dei Di.Co. che, se fosse stato approvato, avrebbe costituito la normativa sulle unioni civili.

I "registri simbolici delle unioni civili" sono dei registri comunali che permettono di conferire alle coppie non sposate ivi residenti una microscopica porzione di diritti. Tali registri sono nati negli anni novanta grazie alla legge n° 142 del 1990, comunemente nota come "legge sulle autonomie locali", che funge da base giuridica, e grazie alle sollecitazioni del movimento LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transessuali). L'iscrizione ad uno di questi registri permette ad una coppia di accedere, in quanto tale, ad alcuni benefici frutto delle politiche comunali o regionali, ad esempio l'assegnazione degli "alloggi popolari".

Il primo registro comunale di tali unioni, ma aperto solo ad eterosessuali, è stato istituito nell'ottobre del 1993 ad Empoli, con una delibera del Consiglio Comunale. Il Co.Re.Co. (Comitato Regionale di Controllo), però, bocciò dopo neanche un mese tale pionieristica delibera. Il Comune di Empoli fece ricorso presso il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Toscana contro la sentenza del Co.Re.Co. e, con una sentenza del 2001, vinse la controversia legale. Da allora, registri comunali vennero istituiti anche nel 1996 nella città di Pisa (che dovette affrontare lo stesso *iter* amministrativo-giudiziario del comune di Empoli), ad Arezzo, a Cogoleto, a Ferrara, a Firenze, a Perugia e in altre città[30].

Se esistesse una "palma per l'eccellenza della convivenza", però, andrebbe al

[29] dal sito Viva la Costituzione! (http://vivalacostituzione.blogspot.com), *Intervista al giudice Luigi Tosti*, 2007.
[30] C. Manassero, *Nuovi spazi di tutela per i conviventi* in Giurisprudenza di Merito n°6, 2003.

comune di La Spezia che nel giugno 2006 ha istituito il primo registro comunale delle unioni civili aperto anche agli omosessuali, al comune di Montebruno, che ha consentito la registrazione anche ai soli domiciliati, e alla città di Padova, che ha adottato con una mozione del consigliere Alessandro Zan (membro di Arcigay) il riconoscimento delle convivenze come <<famiglie anagrafiche>>[31] e autorizza l'ufficio anagrafe a rilasciare certificati relativi al c.d. “stato di famiglia”[32]. Questo panorama idilliaco, però, fu stroncato da un ricorso al TAR effettuato da esponenti leghisti padovani. Il tribunale in questione si pronunciò bocciando tale iniziativa costringendo a riformularne i moduli per renderli “compatibili” con l'ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda i registri regionali delle unioni civili, la regione a dare un primo segnale di apertura fu la Calabria che, con delibera del 6 luglio 2004, votò uno statuto in cui si sostiene il <<riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività>>[33], facendo un velato riferimento anche alle unioni di tipo omosessuale. Più chiaro è il riferimento incluso nel documento varato il 19 luglio 2004 dalla regione Toscana, che individua <<il riconoscimento delle altre forme di convivenza>>[34] rifiutando <<ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale>>[35], vera musica per le orecchie degli omosessuali e dei transessuali quotidianamente pestati nell'indifferenza del razzismo italico.

Anche l'Umbria, il 2 settembre 2004, si dotò di uno statuto regionale affermando che l'operato regionale tutela i <<diritti della famiglia>>[36] e <<altresì forme di convivenza>>[37]. Successivamente l'Emilia Romagna, con l'adozione dello statuto regionale del 2005, riconobbe l'importanza delle <<formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona>>[38]. In questo slancio di minima civiltà, non poteva mancare la risposta confessionale: il governo Berlusconi III impugnò gli statuti varati da Toscana, Umbria ed Emilia Romagna facendo ricorso presso la Corte Costituzionale contestando <<profili di illegittimità

---

[31] testo della mozione del consigliere comunale di Padova Alessandro Zan in La Repubblica, 5 dicembre 2006.
[32] dal sito dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti (www.uaar.it), in *Laicità* scheda *Convivenza*, 2008.
[33] regione Calabria, legge regionale n° 25 del 19 ottobre 2004.
[34] regione Toscana, legge regionale n° 12 del 11 febbraio 2005.
[35] *ibidem.*
[36] regione Umbria, legge regionale n° 21 del 6 aprile 2005.
[37] *ibidem.*
[38] regione Emilia Romagna, legge regionale n° 13 del 31 marzo 2005.

costituzionale per talune disposizioni>>. Attualmente la Corte Costituzionale ha respinto sia il ricorso contro l'Umbria che contro la Toscana e ha deciso, circa la regione Emilia Romagna, che le affermazioni concernenti le diverse <<formazioni sociali>> sono dei principi non incostituzionali ma che non hanno valore di norma precettiva. Per questi motivi, tali principi non permettono di varare delle leggi regionali che li attuino.

Per quanto riguarda la regolazione delle unioni civili a livello nazionale, negli ultimi trent'anni si sono succedute diverse proposte di legge che regolassero la materia. La prima risale al 1986 e fu proposta dalle deputate e dalle senatrici membri dell' “Interparlamentare donne comuniste”, nel 1987 un disegno di legge fu presentato da alcuni parlamentari iscritti ad Arcigay, altre proposte si ebbero poi nel 1988, nel 1994, nel 1996 proseguendo fino all'8 febbraio 2007, giorno in cui il Consiglio dei Ministri licenziò il disegno di legge che formalizza i riconoscimenti delle convivenze. Tale disegno di legge, nato dopo mesi di travaglio e di pubblici ricatti fra partiti favorevoli e partiti contrari[39], prese il nome di Di.Co., che sta per “Diritti (e doveri) dei Conviventi”.

Il ddl dei Di.Co., che non assurse mai al rango di legge, conferisce a <<due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio>>[40] una serie di diritti, alcuni dei quali fruibili immediatamente, altri concessi in base al numero di anni di convivenza che unisce i contraenti, un po' come le *fidelity card* dei supermercati.

Fra quelli usufruibili sin dall'inizio del riconoscimento della convivenza ci sono: il diritto di designare l'altro come proprio decisore in materia di salute ed in caso di morte; il diritto al permesso di soggiorno se uno dei due è cittadino italiano e se l'altro è già legalmente in Italia; il diritto di partecipare come coppia all'assegnazione dei c.d. “alloggi popolari”; il diritto di partecipare agli utili d'impresa del *partner* e un piccolo sconto sulla tassa di successione fra conviventi. Particolarmente elaborato è primo diritto, che consente di designare l'altro come decisore:

1. in caso di malattia che impedisca di intendere e di volere;
2. in caso di morte per quanto riguarda la donazione di organi, il trattamento del

[39] A. Custodero, *Dico congelati, Mastella esulta Radicali delusi* in La Repubblica, 23 febbraio 2007.
[40] disegno di legge dei Di.Co., 8 febbraio 2007.

corpo e delle celebrazioni funerarie (segmento della normativa che si intreccia con il diritto di esprimere il c.d. “testamento biologico”, che vedremo nel prossimo capitolo).

In aggiunta a ciò, il convivente potrà visitare il proprio *partner* in ospedale usufruendo degli stessi diritti dei parenti.

Fra i diritti usufruibili solo dopo tre anni di convivenza, e che ovviamente si aggiungono a quelli già maturati, c'è la possibilità di successione nel contratto di locazione in caso di morte di uno dei *partner* (diritto ottenibile anche solo se la coppia ha avuto dei figli), alcune agevolazioni in materia di lavoro riguardanti i trasferimenti e le assegnazioni di sede e un non meglio specificato diritto a <<trattamenti previdenziali e pensionistici>>[41] lasciato nelle mani del prossimo legislatore che modificherà l'assetto previdenziale nazionale. Dopo ben nove anni di convivenza riconosciuta, inoltre, si può usufruire di altri diritti di successione, fatti salvi i diritti dei c.d. “legittimari” (cioè quelli che già avevano diritto alla successione).

Fra i doveri, vanno ricordati quello di presentare un'autocertificazione all'anagrafe di competenza appositamente creata per iniziare la convivenza e quello, in caso di scioglimento di un rapporto che sia durato almeno tre anni, di fornire all'altro sostegno economico <<per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza>>[42].

Ci sono diverse critiche che possono muoversi a tale assetto della norma: innanzitutto, in generale, il periodo per accedere ad alcuni diritti è molto lungo e tale discriminazione non ha senso, se non in un'ottica tradizional-confessionale, secondo cui la donna “angelo del focolare” si occupa delle “faccende di casa” e non percepisce stipendio, mentre il “maschio” di casa lavora, e i due sono uniti da indissolubile matrimonio. In tale ottica la donna, che non ha mai lavorato, al momento del decesso del marito rimarrebbe quasi senza risorse economiche dato che, non avendo mai potuto versare contributi, non ha diritto ad una pensione. Attualmente, però, il numero di donne e mamme che lavorano è molto alto, sia per esigenze economiche sia per l'emancipazione avvenuta negli anni, perciò l'ottica tradizionale risulta davvero fuori sede.

È da evidenziare poi che i Di.Co. non sono sottoscrivibili da una coppia in cui

[41] *ibidem.*
[42] *ibidem.*

uno dei due non sia già legalmente in Italia, e ciò – data la vigente normativa sull'immigrazione – ne rende molto difficile la stipulazione con un extracomunitario. In aggiunta a ciò, dato che si "entra" nella convivenza con la spedizione di una raccomandata anche solo da parte di uno dei contraenti, l'altro contraente, magari ignaro dell'accaduto, si troverebbe coinvolto e, per rescindere dai Di.Co., dovrebbe fare ricorso e aspettare quindi la conclusione probabilmente di un processo amministrativo.

Si collega però alla "clausole e modalità di rescissione" un altro punto controverso del disegno di legge: come si "esce" di preciso dal riconoscimento della convivenza? Nel testo tale ipotesi non è contemplata, salvo nell'articolo numero 13, in cui si dichiara sciolto il vincolo qualora si contragga un matrimonio o una nuova convivenza. Data una ex coppia formata dai contraenti A e B, contrarre una nuova convivenza dell'individuo B con un individuo C, implicherebbe la necessità del cambio di residenza dell'ex contraente A, altrimenti per l'amministrazione si verrebbe a costituire una "convivenza a tre", i cui membri sono l'ex *partner*, il nuovo *partner* e il contraente originario.

Poiché infatti non è spiegato come rescindere, e dato che per avviare una convivenza bisogna dichiarare la residenza, ci si troverebbe costretti da parte dell'ex *partner* a cambiare residenza. Ciò, però, non è necessariamente detto dal momento in cui non v'è nessun articolo che espliciti tali modalità, sebbene questa si configuri, paradossalmente, come la più "logica" (senza contare l'aspetto demenziale di un contratto che, per essere rescisso, necessita di un cambio di residenza).

Fa capolino, fra questi "kafkiani" provvedimenti legislativi di varia natura, la giurisprudenza riguardante l'argomento "convivenza". La Corte Costituzionale, ad esempio, ha contribuito alla determinazione di alcuni diritti dei conviventi con la sentenza n° 404 del 1988, che ha esteso al convivente il diritto di successione nel canone di locazione; oppure con la sentenza n° 372 del 1994 che ha riconosciuto, in caso di morte del convivente, il diritto al c.d. "danno morale" subito dal *partner* superstite.

In questo coacervo di norme, provvedimenti e dottrina, rimane però la condizione di inadeguatezza della normativa italiana che, per le coppie non unite col vincolo giuridico del matrimonio, non prevede ancora:

1. la possibilità di ottenere la c.d. "pensione di reversibilità" e altri benefici previdenziali;

2. la possibilità di ottenere il c.d. “mantenimento” in caso di rottura del rapporto;
3. la possibilità di ereditare, se non tramite testamento e fatta salva la quota spettante ai parenti superstiti;
4. la possibilità di scegliere il regime patrimoniale di comunione dei beni;
5. la possibilità di adottare bambini.

4.2 LA NORMATIVA SPAGNOLA.

Con la legge n° 13 del 30 giugno 2005 ed entrata in vigore il 3 luglio dello stesso anno, il Parlamento spagnolo ha modificato in senso laico il proprio diritto di famiglia estendendo anche alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre il matrimonio civile.

La riforma, osteggiata dal partito popolare e fortemente voluta dal partito socialista spagnolo nella persona del neoeletto primo ministro Zapatero, è stata realizzata modificando l'articolo 44 del codice civile, nel quale si è specificato che il matrimonio richiede gli stessi requisiti e, soprattutto, produce gli stessi effetti quando a contrarlo sono due persone di sesso uguale o diverso. Tale modifica permette ai coniugi anche omosessuali di adottare congiuntamente, oltre alla possibilità di adottare l'uno i figli dell'altro, indifferentemente se questi siano biologici o adottivi[43].

Tale riforma in senso laico è stata progettata sostituendo in 16 articoli del codice civile spagnolo le parole <<marito e moglie>> con <<i coniugi>> e <<padre e madre>> con <<genitori>>, e, in particolare, ampliando l'articolo 44 con il comma 2, la dicitura è <<Il matrimonio avrà gli stessi requisiti ed effetti quando i contraenti siano dello stesso o di differente sesso>>[44]. Sebbene il Consiglio Generale del Potere Giudiziario ha espresso dubbi sulla costituzionalità del testo di legge in quanto <<il matrimonio o è eterosessuale o non è>>[45], in virtù di tali modifiche una coppia omosessuale può convolare a giuste nozze recandosi presso il *Registro Civil* del municipio spagnolo in cui risiede almeno uno dei contraenti (ma può anche chiedere una deroga affinché il matrimonio sia celebrato in un luogo che più si confaccia all'evento) e godere di tutti i diritti di cui usufruisce una coppia di coniugi eterosessuali, cioè la c.d. “pensione di vedovanza”, la possibilità di adottare congiuntamente, i diritti di eredità ed usufrutto, i diritti legati al lavoro di uno dei

[43] Legge n° 13 del 30 giugno 2005.
[44] Codice civile spagnolo, articolo 44 comma 2, 2008.
[45] senza autore, *Matrimoni gay, la Spagna svolta* in L'Unione Sarda, 21 aprile 2005.

coniugi, il diritto di presentare una dichiarazione dei redditi congiunta (solitamente più vantaggiosa) e il diritto di acquisizione della cittadinanza spagnola qualora uno dei contraenti fosse extracomunitario. Ovviamente, ai diritti corrispondono dei doveri, che consistono in quelli tipici di un rapporto coniugale: rispetto e aiuto reciproco, convivenza, fedeltà e aiuto della famiglia. Per quanto riguarda le pratiche di recessione da tale tipo di rapporto di coppia legalizzato, esiste la stessa forma di divorzio valida per i coniugi omosessuali, che richiede solo 3 mesi per essere completata.

Il matrimonio omosessuale, però, non rimpiazza la normativa circa le coppie di fatto, che continuano a esistere e sono rivolte sia a cittadini etero che omosessuali. Per stipulare tale tipo di rapporto, bisogna recarsi congiuntamente al Registro delle Unioni di competenza territoriale, essere già conviventi dal almeno 12 mesi (tale caratteristica deve essere provata da 2 testimoni che partecipano in quanto tali alla registrazione), munirsi dei documenti d'identità dei richiedenti e dei testimoni, inclusi i certificati di stato civile dei contraenti. Entro un paio di mesi la convivenza viene approvata.

Tale riconoscimento legale prevede ovviamente dei diritti e dei doveri quali: l'obbligo di rispetto e di aiuto reciproco, di convivenza, di fedeltà e di aiuto della famiglia; i diritti prevedono la possibilità di presentare congiuntamente la dichiarazione dei redditi (usufruendo di vantaggi fiscali), la possibilità di usufruire di diritti legati al lavoro del convivente e la possibilità di accedere alla <<*vivienda pública*>> (i c.d. “alloggi popolari”). L'unione è annullabile congiuntamente o unilateralmente recandosi al Registro delle Unioni, mentre decade automaticamente in caso di decesso o matrimonio di uno dei *partner*[46].

4.3 LA NORMATIVA FRANCESE.

<<Il matrimonio è un innesto: o attechisce o no.>>

Victor Hugo.

La normativa francese in materia di convivenze risale al 1999 e, nel settore, è arcinota come P.A.C.S., che sta per *PActe Civil de Solidarité et du concubinage*, cioè PAtto Civile di Solidarietà e di concubinato. Istituiti con la legge n° 944 del 15

[46] Codice civile spagnolo, Libro I (della Persona), 2008.

novembre da un governo di coabitazione *UMP-PS*, la Francia è stata la seconda nazione in Europa a riconoscere le convivenze anche fra cittadini dello stesso sesso (la prima fu l'Olanda nel lontano 1580[47]).

Il provvedimento in questione modifica il codice civile all'art. 515 e all'art. 506 e configura tale "patto" come un contratto fra due maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso che, con una dichiarazione congiunta indirizzata al *Tribunal d'istance* di competenza territoriale, decidono di <<organizzare la loro vita in comune>>[48]. I contraenti si assumono l'impegno di condurre una vita materiale in comune, di fornirsi aiuto reciproco materiale e tutto ciò che deriva dall'assunzione dei debiti contratti con la firma del patto.

Fra i diritti che si acquisiscono stipulando un P.A.C.S. c'è quello di assistere il proprio *partner* in caso di gravi condizioni di salute (entrare in ospedale usufruendo dello status di un parente, decidere le cure a cui il *partner* debba sottoporsi – salvo in caso di testamento biologico), di lasciare in eredità il proprio patrimonio al convivente e di ottenere l'avvicinamento se il *partner* è extracomunitario, il diritto di ereditare (fatti salvi i diritti dei figli e degli ascendenti), il diritto di presentare congiuntamente la dichiarazione fiscale (accedendo a dei benefici) nonché quello di godere di una c.d. "pensione di reversibilità"[49]. È da notare però che non si ha diritto all'adozione e che ai benefici del *welfare* si accede dopo tre anni dalla stipulazione.

Dal P.A.C.S. si recede alla stessa maniera con cui vi si aderisce, cioè con una dichiarazione congiunta di uno o di entrambi i contraenti; lo scioglimento è automatico contraendo matrimonio o, ovviamente, in caso di decesso di una delle parti. In caso di scioglimento da parte di uno dei *partner*, l'altro componente può impugnare l'atto di scioglimento dal momento in cui questo viene pubblicato presso l'ufficio di competenza. Dopo lo scioglimento, il giudice di competenza decide <<circa le conseguenze patrimoniali della rottura>>[50] e circa danni eventualmente subiti dalle parti all'interno del loro rapporto[51].

A dimostrazione delle mille miglia che distanziano l'idea italiana di "diritto civile" da quella francese, l'*HALDE* (Alta Autorità di Lotta contro le Discriminazione) ha emanato una serie di pronunce tese a chiedere una progressiva parificazione fra i P.A.C.S. e i matrimoni in materia di diritti di reversibilità della

---

[47] dal sito dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti (www.uaar.it), in *Laicità* scheda *Convivenza*, 2008.
[48] Codice civile francese, articolo 515 comma 1, 2008.
[49] Codice civile francese, articoli 831, 832 comma 3 e 4, 831 comma 3, 2008.
[50] Codice civile francese, articolo 515 comma 7, 2008.
[51] Legge n° 944 del 15 novembre 1999.

pensione e congedi familiari. L'*HALDE*, che non ha poteri ma fornisce pareri e linee guida alle istituzioni in vari ambiti, nel febbraio 2008 ha definito la mancata concessione di congedi familiari alle persona unite da P.A.C.S. discriminatoria, consigliando al ministero del lavoro delle modifiche; in maggio, invece, ha definito discriminatoria la negazione dell'aiuto finanziario per le spese del funerale al contraente del P.A.C.S. ancora in vita e ha invitato ad estendere ai P.A.C.S. la reversibilità della pensione in caso di decesso di uno dei contraenti.

5. IL TESTAMENTO BIOLOGICO.

<<Vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico.
Vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l'amico che ti delude. [...]
Purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita,
è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche.>>
Piergiorgio Welby, poeta ed ex co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni.

La locuzione "testamento biologico", di cui si è già data una definizione nel capitolo 3, è utilizzato spesso in Italia come sinonimo di "eutanasia". Per evitare tale errore concettuale indotto dall'utilizzo, in politica come nei giornali, di termini inappropriati o scorretti (lo stesso sito del ministero italiano della Salute utilizza in modo intercambiabile i termini "testamento biologico" ed "eutanasia"[52]), analizzeremo brevemente anche il concetto di eutanasia e le sue forme principali.

Eutanasia in greco significa letteralmente "buona morte" e indica l'intervento medico volto ad abbreviare l'agonia di un malato terminale. A seconda della modalità di svolgimento della "buona morte" si può parlare di eutanasia passiva, qualora il medico non applichi soluzioni tese a perpetrare la condizione di vita del malato, di eutanasia attiva, qualora il medico causi direttamente e per iniziativa personale, la morte del malato, e di eutanasia attiva volontaria, quando il medico agisce su richiesta del malato.

Svolto questo chiarimento, si può iniziare ad analizzare la normativa italiana circa la pratica qui in analisi.

5.1 LA NORMATIVA ITALIANA.

<<Non è permesso ma nemmeno proibito.>>
Luigi Aricò, notaio, circa il testamento biologico.

L'Italia non ha una normativa esplicita in materia di testamento biologico.

[52] dal sito governativo del Ministero della Salute, scheda *Il "testamento biologico" allo studio in Italia* (http://www.ministerosalute.it/dettaglio/pdPrimoPiano.jsp?id=22&sub=4&lang=it), 2004.

Ma non ha neanche una norma che impedisca esplicitamente la stipulazione di tali documenti come atti notarili.

Prima di iniziare l'analisi della legalità o meno di tali atti, però, analizziamo le fonti esistenti che almeno riguardino l'argomento. La nostra Costituzione, infatti, prevede all'articolo 32 comma 2 che:

§ *Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*

In aggiunta a ciò l'Italia ha adottato nel proprio contesto normativo, con la legge n° 145 del 28 marzo 2001, la "Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina" firmata ad Oviedo nel 1997. In tale documento si stabilisce che <<i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione>>[53], quindi si "legittimerebbe" ancor più l'espressione di una volontà testamentaria in campo medico, specie perché l'ordinamento italiano conferisce ai trattati internazionali il rango proprio delle norme costituzionali. La ratifica, però, non è mai stata depositata presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa e, per questo motivo, l'Italia non è parte della Convenzione di Oviedo.

Anche il fronte normativo di questo aspetto della vita pubblica, quindi, non ha niente da offrire. In compenso però, la giurisprudenza e la prassi offrono sempre interessanti spunti di riflessione.

Il Consiglio Nazionale Forense, ad esempio, ha approvato il 28 aprile 2006 un "testamento biologico" elaborato dalla Fondazione Umberto Veronesi[54], famoso chirurgo italiano. Nel 2008, inoltre, per la prima volta un giudice italiano ha riconosciuto la validità di un testamento biologico applicando, in mancanza di una specifica disciplina, le disposizioni in materia della c.d. "amministrazione di sostegno". È accaduto con il decreto emesso dal tribunale di Modena il 13 maggio 2008, nella causa riguardante la sig.ra V.S., coniugata con figli, affetta da sclerosi laterale amiotrofica, una malattia degenerativa che intacca il solo sistema motorio, già

[53] Legge n° 145 del 28 marzo 2001.
[54] dal sito della Fondazione Umberto Veronesi (www.fondazioneveronesi.it), scheda *Il testamento biologico (http://www.fondazioneveronesi.it/testamento_biologico.html)*, 2006.

in fase molto avanzata.

In tale causa il presidente dott. Guido Stanzani, in qualità di giudice tutelare, ha stabilito che, in virtù della tutela dei diritti primari della persona, del principio di libertà personale e del principio di tutela della salute stabiliti nella sentenza della Corte di Cassazione n° 21748 del 16 ottobre 2007, deve valere il dovere dell’ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che <<null’altro chiede se non che il processo biologico, lungi dal venir forzato, si dipani secondo il suo “iter” naturale>>[55]. Sebbene, come già affermato, in Italia non esista una esplicita normativa che tuteli il testamento biologico, il giudice ha addotto come motivazione del riconoscimento di tale diritto non solo le già specificate fonti costituzionali (artt. 2, 13 e 32) ma anche lo strumento o mezzo col quale dare esprimere le proprie volontà, cioè l'atto pubblico o la scrittura autenticata prevista all'art. 408 del codice civile e la c.d. “amministrazione di sostegno” introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge n° 16 del 9 gennaio 2004[56].

In virtù di queste fonti, ed in particolar modo in virtù dell'art. 408 del codice civile, secondo cui <<L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata>>[57], il marito della sig.ra V.S. viene nominato amministratore di sostegno e viene investito dei poteri di:

1. <<negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheostomia>>[58];
2. <<richiesta ai sanitari di apprestare [...] le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza alla persona>>[59];

configurando quindi il suo operato come conseguenza della stilazione e, conseguentemente, del riconoscimento di un testamento biologico.

Per quanto riguarda la prassi concernente la stipulazione di testamenti biologici, prenderemo in esame anche l'iniziativa del dott. Luigi Aricò, notaio esercitante la professione in Firenze, che nell'ultimo anno ha “approfittato” del vuoto legislativo in materia di testamento biologico stilandone, come atti notarili, circa 80, al prezzo simbolico di 1 euro l'uno.

---

[55] dal sito dello Studio Legale Di Ruggiero (www.studiodiruggiero.it), *Testamento biologico: primo caso in Italia. Applicate le disposizioni sull’amministrazione di sostegno*, 2008.
[56] *ibidem.*
[57] Codice civile italiano, articolo 408, 2008.
[58] Decreto del Tribunale di Modena del 13 maggio 2008.
[59] *ibidem.*

Ecco un esempio di “testamento di vita”, come viene chiamato, stilato in conformità alle linee guida della Fondazione Veronesi adottate dal Consiglio Nazionale del Notariato:

TESTAMENTO DI VITA

Io sottoscritto/a
Nome e cognome ....
Luogo di nascita ....
Data di nascita ....
Domicilio ....
Documento di identità ....

Delego
come mio fiduciario il signore/la signora
Nome e cognome ....
Nato/a a .... il ....
Recapito telefonico ....
Residente a ....

cui affido il compito di rendere edotti i medici curanti dell’esistenza di questo testamento di vita, con il quale:
in caso di:
- malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante
- malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione
chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico né a idratazione e alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarmi autonomamente.

Disposizioni particolari
- autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti
sì no
- autorizzo l’uso del mio corpo per scopi scientifici e didattici
sì no

Le presenti volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva/e dichiarazione/i.
Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati al fine della attuazione della mia volontà e dell’inserimento nel Registro Generale dei testamenti di vita gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Luogo e data ....

AUTENTICA NOTARILE
DELLA SOTTOSCRIZIONE

La "forzatura" di quello che viene definito un "vuoto normativo" nasce da un'iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato che, nel giugno del 2006, forse credendo nelle possibilità del governo Prodi II di introdurre in parlamento la tematica dei diritti civili, si rese disponibile a redigere testamenti biologici e a istituire un apposito registro nazionale, e tale disponibilità non venne mai ritirata. Fu così che, proprio perché <<non è permesso ma nemmeno proibito>>[60], il dott. Aricò decise di passare dalle parole ai fatti.

Il problema, però, è la cogenza di questi atti, che già sono stati sottoscritti da <<persone di medio-alta estrazione sociale e culturale, dai 50 anni in su, anche se è venuta una ragazza di poco più di 30 anni a cui hanno dato 6 mesi di vita>>[61]: senza una precisa legge, infatti, il medico ha tutto il dovere di non riconoscere tale atto (spesso, in alcune strutture sanitarie particolarmente in mano a esponenti cattolici, ci si rifiuta anche di eseguire le sentenze[62]), e sono davvero in pochi ad avere il coraggio del dott. Mario Riccio, il medico che staccò il respiratore a Piergiorgio Welby e che poi fu prosciolto dal Giudice per le Udienze Preliminari Zaira Secchi[63].

5.2 LA NORMATIVA SPAGNOLA.

<<C'è chi pensa che il proprietario del corpo sia una religione, un'istituzione, un partito politico. Noi socialisti diciamo: il proprietario del tuo corpo sei tu, e tua deve essere la decisione.>>

Bernat Soria, scienziato e ministro della sanità.

Dal 2002, grazie ad un provvedimento legislativo varato sotto il secondo governo Aznar retto dal *partido popular*, i cittadini spagnoli hanno la possibilità di stilare il loro *testamento vidal* in ogni regione del loro Stato. Il percorso normativo inizia nel 2000 con la Catalogna, prima regione autonoma ad istituire, con la legge n° 21 del 29 dicembre, la pratica del testamento di vita (o testamento biologico). Questo documento va redatto presso il notaio o in presenza di tre testimoni, di cui due non siano familiari entro il secondo grado né siano legati al testatore da relazioni di tipo patrimoniale[64]. Successivamente a questa iniziativa, altre regioni spagnole daranno origine a normative in materia, per esempio l'Extremadura e la Galizia.

[60] dal sito Resistenza Laica (www.resistenzalaica.it), E. Semmola, <<*Piacere, disobbediente civile*>>, 7 aprile 2008.
[61] *ibidem.*
[62] U. Veronesi, *I padroni della vita* in La Repubblica, 4 settembre 2008.
[63] dal sito Resistenza Laica (www.resistenzalaica.it), E. Semmola, <<*Piacere, disobbediente civile*>>, 7 aprile 2008.
[64] Legge n° 21 del 29 dicembre 2000.

Dal 2002 però, con la legge n° 41, il governo centrale della Spagna ha regolato la possibilità del paziente di stilare delle <<*instrucciones*>> circa la volontà di subire o non subire certi trattamenti medici e di designare un rappresentante che ne faccia attuare tali volontà. Per redigere questo documento bisogna essere maggiorenni, nella piena facoltà delle proprie capacità mentali e liberi, cioè scevri da condizionamenti. Le prescrizioni contenute in tale documento vanno inserite all'interno della <<*historia clinica*>> del paziente e non sono applicabili in caso siano contrarie all'ordinamento giuridico o alla *lex artis* (cioè l'elemento psicologico del reato), è possibile però inserire delle volontà non ancora compatibili con il quadro giuridico nella previsione che, nel frattempo, diventino legali[65].

Il documento correttamente realizzato viene "formalizzato" seguendo la prassi prevista nella legislazione della regione di appartenenza e depositandolo nel *Registro nacional de instrucciones previas*, che dipende dal ministero della Sanità ed è stato istituito nel 2007 con il decreto regio n° 124. Tale legge inoltre, ha un carattere di "base giuridica", quindi lo Stato e le varie regioni adotteranno i mezzi necessari a perseguirne i fini, nell'ambito delle proprie competenze[66].

Le varie regioni, nel tempo, hanno varato delle norme "attuative" in materia che generalmente affermano la cogenza degli atti del testatore (sempre compatibilmente con il panorama giuridico), riconoscono la figura del "rappresentante" da egli nominato come unico interlocutore valido per il servizio medico-sanitario, la necessità che il testatore sia fortemente motivato e l'obbligo dei familiari e dei rappresentanti legali di fornire una copia di tale documento all'istituto medico presso cui il testatore è internato.

5.3 LA NORMATIVA FRANCESE.

<<Spesso al telefono si "accompagnano" le famiglie colpevolizzate dai medici quando rifiutano un trattamento o l'alimentazione artificiale; si precisano le modalità della legge, quello che si può fare (le cure palliative); le si orienta verso la Svizzera>>.

Claude Hury, segretario generale dell'*Association pour le Droit de Mourir dans dignité* Francia.

Sin dal 1995 il Codice francese di Deontologia Medica riconosce il diritto del

[65] Legge n°41 del 14 novembre 2002.
[66] Regio decreto n°124 del 2 febbraio 2007.

malato di rifiutare un trattamento, possibilità assolutamente non data per scontata dato che la Costituzione della V Repubblica non prevede un principio simile all'art. 32 dell'ordinamento italiano. Fu con le c.d. “leggi Kouchner”, dal nome del ministro della sanità che le propose, che il paziente, una volta entrato in ospedale, smise di essere semplice oggetto delle cure fino a diventare co-decisore di queste assieme al medico. Le due leggi in questione, la n° 477 del 9 giugno 1999 e la 303 del 4 marzo 2002, hanno espresso per la prima volta l'accesso alle cure palliative da parte di chiunque, insieme ad altri diritti del malato.

Con la norma del 1999 si introducono nel sistema sanitario francese le c.d. <<*soins palliatifs*>>[67] (cure palliative) per <<tutte le persona malate il cui stato lo richieda>>[68] per <<alleviare il dolore, [...] pacificare la sofferenza psichica e salvaguardare la dignità della persona malata>>[69]. Nel testo del 2002, invece, si tratta in senso globale l'argomento sanità, introducendo degli standard operativi di riferimento. Ad esempio nel titolo denominato <<*Democratie Sanitaire*>>[70], che è di interesse in questa dissertazione, si riequilibrano i ruoli del malato e del medico al fine di rendere quest'ultimo il vero attore della sanità[71].

Solo con la legge n° 370 del 22 aprile 2005 si stabilisce la pratica del dettare le proprie <<*directives anticipées*>>[72]. Come nel caso spagnolo, questa dichiarazione permette di esprimere le proprie volontà mediche, di designare una <<*personne de confiance*>>[73] (persona “di fiducia”) che ne supervisioni l'applicazione e prescrive l'obbligo di inserire le “ultime volontà biologiche” del malato nella sua cartella clinica.

Nonostante questi presupposti, però, la legge Kouchner del 2002 e la Leonetti del 2005 pare non beneficino di una efficiente applicazione: a cinque anni dalla effettività normativa del testo diverse associazioni cristiane, cattoliche e di professionisti del campo giuridico e medico affermano che la sospensione delle cure per ragioni mediche sono applicate in maniera <<troppo restrittiva>>[74] dal momento che <<mancano le strutture adatte ad accogliere i pazienti>>[75]. Inoltre l'assetto

[67] Legge n° 477 del 9 giugno 1999.
[68] *ibidem.*
[69] *ibidem.*
[70] Legge n° 303 del 4 marzo 2002.
[71] *ibidem.*
[72] Legge n° 370 del 22 aprile 2005.
[73] *ibidem.*
[74] dal sito dell'associazione Pŏle une sospension de peine (http://pole.lune-rouge.net), ASH, *Loi Kouchner: un triste anniversaire selon un collectif de magistrats et de médecins*, 2 marzo 2007.
[75] *ibidem.*

francese ad oggi deficita di una legge che legalizzi l'eutanasia attiva e attiva volontaria, sebbene già nel 2005 venne legalizzata l'eutanasia passiva con la c.d. “legge Leonetti”. La legge n° 370 del 22 aprile 2005 che prese il nome dal presidente della commissione che ne diresse i lavori parlamentari, infatti, prevede, in pieno governo dell'*UMP*, la legalizzazione dell'eutanasia nelle forme già espresse. Il risultato della legislazione francese, dunque, è ancora lontano da quello presente in paesi come l'Olanda o il Belgio, sebbene dopo il caso di Vincent Humbert <<tutti i sondaggi rivelano che l`80-90% dei Francesi si dichiara a favore alla legalizzazione dell'eutanasia, e per di più in modo costante da venti anni>>[76].

Anche in questo caso però, sebbene la Francia si dimostri molto “vispa” dal punto di vista dell'applicazione dei valori laici, c'è alle spalle un problema politico: nella campagna elettorale delle elezioni presidenziali del 2007 il *parti socialiste* si dichiarava favorevole all'allargamento della normativa in materia così come il candidato dell'*union pour un mouvement populaire*, Nicolas Sarkozy, che però dovette “cambiare rotta” nelle prime settimane di propaganda cedendo sotto le pressioni di alcuni elementi della fazione più “a destra” dell'*UMP*.

[76] dal sito dell'Associazione Luca Coscioni (www.lucacoscioni.it), J. L. Romero, *La “rupture” francese che non vale per l'eutanasia*, 11 settembre 2008.

6. LE NORME ATTE ALLA PROCREAZIONE CONSAPEVOLE.

<<Non esiste un diritto ad avere figli.>>

Catechismo della Chiesa Cattolica.

<<La legge 194 ha rappresentato e rappresenta una conquista di civiltà.>>

Stefania Prestigiacomo, all'epoca ministro per le pari opportunità.

<<Se gli uomini potessero concepire a quest'ora l'aborto sarebbe un sacramento.>>

Florynce Kennedy, giurista.

Per "norme atte alla procreazione consapevole" intendiamo tutti quei provvedimenti che permettono alla coppia di procreare in maniera responsabile, cioè consapevolmente circa la propria condizione socio-economica e nel rispetto delle reciproche volontà dei *partner.*

In buona sostanza le norme in tale direzione (come l'educazione sessuale nelle scuole, le politiche informative sulla contraccezione e sull'interruzione volontaria di gravidanza) sono una manifestazione di laicità in quanto sottraggono "a Dio" il diritto di scegliere quando e in quali condizioni procreare per conferirlo all'uomo.

6.1 LA NORMATIVA ITALIANA.

<<Come sta l'Italia dal punto di vista della libertà sessuale?
Secondo me siamo ultimi dopo la città del Vaticano.>>

Roberto Benigni, comico.

L'Italia, anche in quanto a contraccezione, è ultima nella formulazione e nell'attuazione di politiche degne di un paese civile. Basti pensare che solo grazie alla sentenza n°49 del 1971 della Corte Costituzionale fu abrogato l'articolo 553 del codice penale, che vietava la propaganda e l'uso di qualunque contraccettivo (norma ereditata dalla diretta adozione da parte della Repubblica Italiana del c.d. "Codice Rocco"). Inoltre, ma è un paradosso da poco se commensurato alla qualità civile della

politica italiana, la legge n° 405 del 29 luglio 1975 istituiva i c.d. "consultori familiari", cioè dei luoghi atti a fornire ai cittadini il *know how* necessario in materia di contraccezione, ma solo nel 1976 il ministero della sanità autorizzò la vendita in Italia di contraccettivi (fra cui la pillola Luteolas, prodotta dalla casa farmaceutica francese Serono, di cui il Vaticano deteneva il pacchetto azionario di maggioranza – in barba all'omicidio che tale contraccettivo commetterebbe[77]).

Per quanto riguarda le pratiche di interruzione volontaria di gravidanza, queste sono regolate dalla celeberrima legge n° 194 del 22 maggio 1978. Tale legge, all'art. 1, esprime lo spirito dell'iniziativa, affermando che:

Lo stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana sin dal suo inizio.

Allora come ora, infatti, c'era la necessità di evitare gli aborti clandestini (spesso mortali per la madre) svolti dalle c.d. "mammane": donne senza scrupoli che, per un lauto compenso, provocavano aborti nelle donne con metodi antigienici e primitivi. Per evitare ciò, si decise di favorire le politiche di prevenzione e di legalizzare l'aborto entro certi limiti e termini. L'interruzione in Italia è permessa entro il terzo mese in casi ordinari, in condizioni in cui la donna <<accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica e psichica>>[78]; è anche possibile effettuarla dopo tale termine, ma solo se:

1. la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
2. quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Ovviamente, anche in questo settore medico non può mancare l'aspetto confessionale che, si badi bene, non costituisce la normale controparte in un dialogo, bensì un giocatore di calcio che entra a gamba tesa, cioè uno Stato che vìola la sovranità di un altro Stato. La legge che regola l'interruzione, infatti, prevede la possibilità di obiezione di coscienza da parte del personale medico-sanitario: tale non-azione è in netto contrasto con la laicità dello stato ma è previsto dal principio del bilanciamento dei valori[79]. In virtù di questa sezione della norma, inoltre, spesso

[77] dal sito dell'UAAR (www.uaar.it), in *Laicità* scheda *Contraccezione*, 2008.
[78] Legge n° 194 del 22 maggio 1978.
[79] Corte Costituzionale, sentenza n° 1 del 14 giugno 1956.

effettuare un'interruzione diventa una mera utopia, specialmente dal momento che il testo di legge non prevede una percentuale minima di non-obiettori da assumere in ogni Azienda Sanitaria Locale.

Nel 2002, però, il Comitato Etico della regione Piemonte approvò un progetto di sperimentazione della pillola RU486, che elimina l'aspetto chirurgico dell'aborto causandone uno “spontaneo”, compatibilmente con quanto affermato con la legge 194. Nel 2005 nell'ospedale Sant'Anna di Torino si sperimentò tale mezzo medico direttamente, ad opera del ginecologo Silvio Viale: nacque uno scontro accesissimo col ministro della sanità Francesco Storace, che inviò delle ispezioni considerando illegale la sperimentazione senza un *placet* del ministero. In poco tempo la sperimentazione fu avviata anche in altre regioni quali Umbria, Emilia Romagna, Toscana e Puglia[80]. A Milano e a Torino si ipotizzarono violazioni della legge 194, ma il tutto si concluse con l'archiviazione per i dirigenti medici milanesi e con una sospensione della sperimentazione nelle strutture torinesi. Nel 2007 lo stesso Ente Europeo per il Controllo dei Farmaci approvò l'utilizzo del mifepristone, il principio attivo della RU486, ma l'allora ministro della sanità Livia Turco bloccò la procedura di applicazione della norma comunitaria, in quanto riteneva necessario un parere al Consiglio Superiore di Sanità.

Per quanto riguarda l'educazione sessuale nelle scuole, non c'è nessuna legge che ne parli. Tale insegnamento viene svolto a seconda della volontà dei professori o dei maestri di istituirlo e di assumersene l'incarico, in virtù dell'autonomia di cui le scuole godono. Alcune volte, sensatamente, tale insegnamento viene affidato a sessuologi delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento; altre volte tale insegnamento viene affidato all'insegnante di religione (come è accaduto a me), con le ovvie conseguenze che ciò comporta.

Recentemente, le deputate Alberta De Simone (DS), Titti De Simone (PRC) e il deputato Marco Rizzo (PdCI) proposero di inserire un emendamento in tale senso nella legge di riforma dell'ordinamento scolastico che si stava discutendo nel 2003, ma il loro emendamento, più volte presentato, venne bocciato dall'allora maggioranza di centro-destra.

Riguardo alle politiche di contraccezione più in generale, le ultime fatte con la reale volontà di informare sui rischi delle gravidanze indesiderate e sull'AIDS

[80] V. Schiavazzi, *Torino, via alla pillola abortiva, chirurgo e anestesia non servono più* in La Repubblica, 10 settembre 2005.

risalgono agli anni '92 – '93, quando era ministro della sanità Rosa Russo Jervolino. Per tale campagna informativa si utilizzarono i fumetti di Lupo Alberto, in maniera tale da introdurre la pratica della contraccezione con un mezzo consono al *target* definito, cioè i ragazzi in età di scuola dell'obbligo. Tale campagna, però, non piacque al ministro, che la stroncò dopo poco tempo. Nel 1998 gli allora ministri della solidarietà sociale Livia Turco e dell'istruzione Luigi Berlinguer proposero delle iniziative, ma queste non trovarono applicazione concreta. Successivamente, nel 2002, l'allora ministro dell'istruzione Letizia Bricchetto Moratti si spinse ancora più in là, facendo diffondere nelle scuole un opuscolo che invitava, per evitare le malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate, alla castità[81].

6.2 LA NORMATIVA SPAGNOLA.

<<La castità è una virtù che i preti si tramandano di padre in figlio.>>

Woody Allen, attore e regista.

La Spagna ha un lungo passato di politiche per la procreazione consapevole.

Già nel 1990, con la legge n° 1 del 3 ottobre denominata *Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo*, e successivamente con il Real Decreto n° 1330 e 1333 del 1991 si introduceva nelle scuole il principio secondo cui nell'organizzazione scolastica vanno considerate le conoscenze culturalmente rilevanti che non vanno strutturate come un semplice “modulo” da sovrapporre agli insegnamenti di base, ma inserite nell'ambito di un proprio insegnamento. In virtù di questa normativa, ad oggi, nella scuola dell'obbligo si impartiscono lezioni di educazione ambientale, educazione al consumo ed educazione sessuale[82].

Periodicamente, per non intralciare l'attività familiare di informazione sessuale, il ministero dell'istruzione e della scienza, insieme a quello delle politiche sociali, organizzano incontri con i genitori in cui si distribuiscono opuscoli e si affronta collegialmente l'argomento dell'insegnamento che, tradizionalmente, è considerato fra i più imbarazzanti al mondo e che viene impartito sin dai primi anni della scuola primaria[83].

[81] dal sito dell'UAAR (www.uaar.it), in *Laicità* scheda *Contraccezione*, 2008.
[82] Legge n° 1 del 3 ottobre 1990 e Regio Decreto n°1330 e n° 1333 del 6 settembre 1991.
[83] dal sito ministeriale Comunidad Escolar (http://comunidad-escolar.pntic.mec.es), *Comunicado del MEC sobre la Guía de Educación Sexual destinada a Padres, Madres y Profesores*, 2006.

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare una *interruptión voluntaria del embarazo*, la legalità di tale atto discende dalla sentenza n° 53 del 11 aprile 1985 del *Tribunal Constitucional* che afferma <<il dovere dello Stato di garantire la realizzazione dell'aborto se verrà effettuato entro i limiti previsti dal legislatore e dalla condizione medica in rapporto alla salvaguardia della vita e della salute della donna>>[84]. Anche se la Spagna ha tardato un po' nel dotarsi di norme atte alla procreazione consapevole e queste sono molto restrittive anche rispetto a quelle italiane, nel 21 novembre 1986 il regio decreto n° 2409 già elencava le relative modifiche al *código penal*, specificava gli enti autorizzati a compiere tali operazioni, le modalità, la pratica dell'emissione del *dictámenes* (parere) del medico e informava le strutture circa la variazione normativa[85].

L'interruzione è effettuabile nel caso in cui:

1. tale scelta sia necessaria per la salute fisica o psichica della madre (è comunque necessario anche un parere del medico, salvo che in caso di immediato rischio per la salute della madre);
2. si presuma che il feto nascerà con gravi difetti fisici o psichici (in tal caso si può procedere fino alla ventiduesima settimana previo il *placet* di due medici);
3. la gravidanza sia frutto di una violenza sessuale denunciata (in questo caso è possibile procedere entro la dodicesima settimana)[86].

La legge organica più recente in tale settore è la n° 10 del 23 novembre 1995 e fu varata sotto il governo di Felipe González Márquez retto dal PSOE.

6.3 LA NORMATIVA FRANCESE.

<<Bisogna scegliere tra amare le donne e conoscerle: non c'è via di mezzo.>>

Nicholas De Chamfort, scrittore.

In Francia l'educazione sessuale è impartita sin dall'*ecole primaire*, è inserita nei programmi scolastici come insegnamento dal 1967 ed è obbligatoria sin dal 1973. Attualmente nelle scuole francesi si tengono fra le 30 e le 40 ore annue di questo insegnamento, coadiuvato dalla distribuzione gratuita di profilattici agli studenti di età compresa fra i 14 e i 16 anni.

[84] Tribunale Costituzionale, sentenza n° 53 del 11 aprile 1985.
[85] Regio decreto n° 2409 del 21 novembre 1986.
[86] Legge n° 10 del 23 novembre 1995.

Inoltre, a dimostrazione della reale volontà dei governanti francesi di informare circa la prevenzione, la contraccezione e quant'altro può essere utile in materia, alla Città della Scienza di Parigi è aperta da ottobre 2007 al gennaio 2009 una mostra interattiva dal nome <<Zizi sexuel>> su <<amore e sessualità spiegata ai bambini>>[87]. Questa mostra, ovviamente osteggiata da alcune associazioni di genitori, sta registrando un enorme successo e, grazie alle ultimissime tecniche pedagogiche utilizzate per realizzare dei contenuti interattivi, il bambino può conoscere correttamente la propria sessualità e tutto ciò che da essa scaturisce.

Per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza, questa è stata depenalizzata e legalizzata nel 1975, per azione dell'allora ministro della sanità Simon Veil, parte di un governo retto dal partito gollista. Questa legge, la n° 17 del 17 gennaio 1975, prevedeva come nel caso italiano due forme di interruzione di gravidanza:

1. quella “ordinaria”, da effettuare entro la decima settimana;
2. quella “straordinaria”, effettuabile in qualunque momento della gravidanza ma solo per fini terapeutici[88].

Questa normativa nacque come una sperimentazione ma, con la legge n° 1024 del 31 dicembre 1979, venne confermata nel suo “ruolo”[89]. Negli anni alcuni cittadini si opposero a tale legge, che permette alla donna di abortire anche senza avvertire il marito: l'ultimo caso di opposizione avvenne nel 1980, ma il Consiglio di Stato si pronunciò favorevolmente circa la legittimità e la bontà della norma.

La normativa più recente che regola tale operazione, la legge n° 588 del 4 luglio 2001 in materia di interruzione e contraccezione, allunga il periodo entro cui è possibile effettuare l'*avortement* fino a dodici settimane[90]. Nel 2004 poi fu legalizzato l'utilizzo nell'*interruption volontaire de grossesse* della pillola RU486, che rimuove l'aspetto chirurgico dell'operazione: tale farmaco infatti, come già esposto, causa un aborto “spontaneo”, più sopportabile da donne con un particolare quadro psicologico e assolutamente non invasivo dal punto di vista chirurgico. Dal 2007, inoltre, è possibile svolgere le IVG per scopo terapeutico direttamente nei *Centres de Planification et d'Education Familiale* (i nostri consultori familiari).

I Centri di Pianificazione e d'Educazione Familiare sono regolati dall'art. 2311

[87] dal sito della Cité des Sciences di Parigi (www.cite-sciences.fr), scheda *Cité de la Santé*, 2008.
[88] Legge n° 17 del 17 gennaio 1975.
[89] Legge n° 1024 del 31 dicembre 1979.
[90] Legge n° 588 del 4 luglio 2001.

del codice della sanità pubblica e offrono assistenza di ogni tipo a singoli cittadini o famiglie in materia di sessualità, contraccezione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

7. LA LAICITÀ NEI LUOGHI PUBBLICI.

<<Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo, ma ognuno può ricercare la sua felicita per la via che a lui sembra buona, purché non rechi pregiudizio alla libertà degli altri di tendere allo stesso scopo.>>

Immanuel Kant.

<<La gente ama l'omogeneità, ma la legge deve difendere i diritti di chi è diverso.>>

Martha Nussbaum, filosofa.

La laicità nei luoghi pubblici si esplica in diversi modi. Quello più scontato concerne l'esposizione o meno sulle pareti o sul mobilio di simboli confessionali: il crocifisso cristiano, la menorah ebraica, la stella di Davide, la croce di Scientology...

Il modo meno scontato di decidere della laicità di un luogo pubblico, e che rende molto difficile la decisione in campo normativo, riguarda l'esposizione di tali simboli addosso a chi li frequenta senza esserne propriamente parte, come nel caso degli studenti francesi sottoposti alla c.d. "legge del velo", poiché in tali situazioni la giustizia di un provvedimento cammina sul filo del rasoio, attenta a salvaguardare la libertà personale e gli obblighi derivanti dal vivere civile e in società.

7.1 LA NORMATIVA ITALIANA.

<<l'ateismo finisce dove comincia la libertà religiosa>>

Corte Costituzionale, sentenza n° 58 del 1960.

<<il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia delle fede religiosa sia dell'ateismo>>

Corte Costituzionale, sentenza n° 117 del 1979.

L'Italia non ha una normativa in materia di laicità dei luoghi pubblici.

Il panorama giurisprudenziale in materia, però, è molto ricco di giurisprudenza di cui buona parte è orientata in senso laico.

La presenza di simboli religiosi (per l'Italia, ovviamente, “simboli religiosi” si può leggere “simboli cattolici”) è direttamente legata al grado di penetrazione della confessionalità nei diversi rami delle istituzioni. Nella scuola pubblica, ad esempio, siamo ben lontani dalle disposizioni laiche enunciate nella c.d. “legge Casati” del 1859 o nella c.d. “legge Coppino” del 1877: dai tempi della riforma ad opera del ministro fascista Gentile, nel 1923, l'istruzione pubblica non si è più riavuta e vede continue violazioni dell'art. 7 comma 1, che vanno dagli *evergreen* crocifissi e madonne ai ciclici presepi e rametti di ulivo.

Premettendo che uno Stato non confessionale non si fa esponente né spirituale né materiale di alcuna fede religiosa, e che quindi non ci sarebbe bisogno di una norma per impedire che i luoghi e gli uffici pubblici diventino dei semi-santuari, dobbiamo l'attuale presenza in ogni dove di queste incostituzionali manifestazioni ad alcuni regi decreti emanati dal governo Mussolini fra il 1924 e il 1928, oltre che ad una circolare ministeriale per quanto riguarda la presenza di tali simboli nei luoghi retti dal ministero della giustizia (tribunali, procure, preture).

Queste circolari e decreti, emanati per “corteggiare” il Vaticano in vista della volontà di stringervi un Concordato, ovviamente non valgono più nulla, poiché poggiano sul principio della religione cattolica come <<sola religione dello Stato>>[91], principio abrogato formalmente nel '48, con la nascita della Repubblica, e materialmente negli anni '70 con una sentenza della Corte Costituzionale. Nonostante ciò, c'è chi ancora emana circolari in virtù di quei provvedimenti[92].

Per quanto riguarda invece i simboli nei seggi elettorali si può citare il caso del sig. Marcello Montagnana, socio scomparso nel 2004 dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti, che nel 1994 si rifiutò di presiedere un seggio elettorale a causa della presenza di un crocifisso, in contraddizione con il principio di laicità dello stato. Per tale comportamento, il sig. Montagnana è stato condannato dal pretore di Cuneo a 400.000 lire di multa, successivamente è stato assolto in Appello, la cui sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio in Appello, che ha successivamente confermato la condanna in primo grado.

Il processo a suo carico ha avuto termine con la sentenza del marzo 2000 della quarta sezione penale della Cassazione, che si è pronunciata con un annullamento definitivo della condanna senza rinvio[93]. La Corte, con la sentenza n° 439 del 1 marzo

---

[91] dal sito governativo della Città del Vaticano (www.vatican.va), *Trattato fra la Santa Sede e l'Italia*, 1929.
[92] senza autore, *Crocifisso, interviene Castelli "Affiderò il caso agli ispettori"* in La Repubblica, 26 ottobre 2003.
[93] dal sito dell'UAAR (www.uaar.it), M. Montagnana, *Come scrocifiggere lo Stato*, 2005.

2000, ha affermato che le circolari e i decreti fascisti in questione <<si pongono – non diversamente da quelle interne – in contrasto con lo spirito garantistico ed imparziale della superiore legislazione elettorale>>[94], la quale si <<preoccupa>>[95] di <<impedire la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi>>[96]. Inoltre sottolinea il <<pluralismo garantito dal principio supremo di laicità dello Stato, che induce a preservare lo spazio pubblico della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione>>[97]. Tale sentenza è quindi chiara circa la legittimità delle circolari fasciste, che sono da ritenersi tacitamente abrogate.

Per quanto riguarda l'esposizione di simboli religiosi nelle scuole la giurisprudenza ha avuto modo di formarsi nel 2003, almeno in forma embrionale, con il caso di Adel Smith, cittadino italiano di religione musulmana, che chiese alla maestra dei suoi figli, frequentanti un istituto pubblico di Ofena, di affiancare al crocifisso presente nell'aula scolastica un versetto del Corano. L'insegnante ha accettato di buon grado la richiesta ma diversamente fece il dirigente scolastico, che urlò al colpo di stato.

Il razzismo “italico”, misto alla “islamfobia” dovuta agli attentati del 2001, ha permesso la nascita di uno di quei “casi” tanti cari alla televisione nostrana di dubbio gusto: il sig. Smith è stato oggetto di insulti da parte dei suoi concittadini, degli esponenti dei principali partiti politici, gli sono state dedicate (faziose) puntate di programmi televisivi che affrontavano la questione in termini di “identità culturale” e di “assalto dell'Islam”, peraltro senza la presenza né della persona coinvolta né di un rappresentante e senza toccare minimamente l'aspetto giurisprudenziale dell'accaduto.

Il sig. Smith dovette affrontare un processo, la cui conclusione fu estremamente positiva: il 22 ottobre del 2003 il tribunale de L'Aquila emanò un'ordinanza in cui, in virtù del fatto che <<il permanere dell’affissione del solo crocifisso costituirebbe lesione delle libertà di religione e di uguaglianza, costituzionalmente tutelati, [...] ponendosi peraltro in contrasto con il principio di laicità della Repubblica italiana affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989>>[98] e di altri fattori, condannava <<l’istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli [...] a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule

[94] Corte di Cassazione, sentenza n° 439, 1 marzo 2000.
[95] i*bidem.*
[96] Decreto del Presidente della Repubblica n° 361 del 1957, in Corte di Cassazione, sentenza n° 439, 1 marzo 2000.
[97] Corte di Cassazione, sentenza n° 439, 1 marzo 2000.
[98] Tribunale de L'Aquila, ordinanza del 22 ottobre 2003.

della scuola statale materna ed elementare>>[99]. Questa è senza dubbio una vittoria, sebbene piccola, del fronte della laicità sul quello confessionale.

Poco tempo dopo, però, lo stesso tribunale de L'Aquila, con un'ordinanza del 19 novembre 2003, revocò tale ordinanza <<per carenza di giurisdizione del giudice ordinario>>[100] in quanto la richiesta andrebbe fatta <<non [...] al giudice ordinario ma al giudice amministrativo>>[101].

Sempre in materia di norme fasciste che saltuariamente vengono rispolverate, in una causa del 2003 promossa dai coniugi A. il tribunale amministrativo regionale del Veneto si pronunciò definendo la richiesta di legittimità costituzionale di tali norme <<non manifestamente infondata>>[102] e rimettendo il ricorso alla Corte Costituzionale. Il 15 dicembre 2004 però, con l'ordinanza n° 389, la Corte Costituzionale si è espressa affermando che la questione non la riguarda in quanto non esiste alcuna legge che imponga la presenza dei crocifissi negli edifici pubblici, dato che la materia è disciplinata da regolamenti che sono competenza dei tribunali ordinari o amministrativi.

Sebbene la Corte Costituzionale si fosse così pronunciata, nel marzo 2005, con la sentenza n° 1110 del TAR del Veneto, venne respinto il ricorso dei coniugi A., che si sono successivamente rivolti al Consiglio di Stato. Nel 2006, con sentenza n° 556, anche il ricorso presso il Consiglio di Stato venne respinto. Per questi motivi è attualmente in preparazione un ricorso presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo in collaborazione dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti di cui i coniugi A. sono soci.

È da notare come sia nella sentenza del TAR del 2005 che in quella del Consiglio di Stato del 2006 sia stato riformulato il valore del crocifisso che, da simbolo confessionale, viene descritto come <<non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale [...] ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, princìpi questi che innervano la nostra Carta costituzionale>>[103], riconducendo quindi il simbolo univoco di chi ha ucciso, seviziato e oppresso in nome di un presunto Dio al valore della libertà e addirittura della laicità, e facendo

[99] *ibidem.*
[100] dal sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it), G. Brunelli, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, 2007.
[101] Tribunale de L'Aquila, ordinanza del 19 novembre 2003.
[102] Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ordinanza del 19 novembre 2003.
[103] Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ordinanza n° 1110 del marzo 2005.

riferimento ad una infelice sentenza, la n° 13 del 1991, che definiva l'insegnamento della religione cattolica una <<manifestazione del principio di laicità>>[104].

Ultimo ma non ultimo caso in materia di crocifissi negli edifici scolastici, c'è da rimanere allibiti leggendo la sentenza del TAR della Lombardia, la n° 63 del 22 maggio 2006. In tale decisione si afferma la non validità dei decreti del 1924 ma, successivamente, si recupera la validità di un principio da tempo abbandonato dalla stessa Corte Costituzionale, seppur giuridicamente fondato, secondo cui una consuetudine possa derogare addirittura una fonte costituzionale. In virtù di tale principio, riconosce <<il valore storico della religione maggioritariamente praticata nel territorio nazionale>>[105], e afferma che <<può essere utilizzato anche come criterio per regolare quelle situazioni in cui la visibilità dei simboli religiosi all'interno degli edifici scolastici (e pubblici in genere) fa parte di consuetudini radicate>>[106]. Un colpo al cerchio e uno alla botte.

Alla vicenda del sig. Adel Smith è collegata la giurisprudenza in materia di simboli religiosi nelle aule di tribunale. È peculiare ad esempio il caso del dott. Luigi Tosti, magistrato di Camerino. Il giudice Tosti, oltre ad essere dal 2005 sotto processo disciplinare presso il Consiglio Superiore della Magistratura sostanzialmente per aver rimosso dalla sua aula giudiziaria il crocifisso, è stato condannato nel 2005 per omissione di atti d'ufficio, essendosi astenuto, previo preavviso di un mese, dal tenere udienze in un'aula di tribunale in cui, beffardamente, un crocifisso campeggiava direttamente sotto la scritta "la legge è uguale per tutti".

Per il tribunale, il dott. Tosti avrebbe errato poiché <<il mancato espletamento della sua attività mai avrebbe potuto essere legittimato da un presunto bilanciamento delle esigenze discendenti dalla legittima tutela [...] del principio di laicità dello stato>>[107]. Secondo Brunelli[108] tale condanna sarebbe corretta e giustificata dalle essenziali <<esigenze [...] dello *iusdicere*>>[109]. Invito però chi voglia farsi un'idea di come è stato svolto quel processo, al di là delle carte e delle fonti (di cui, a quanto pare, si può sempre trovare qualcosa che dica l'esatto opposto), a cercare su internet o a chiedere personalmente al dott. Tosti le fedeli registrazioni delle udienze. Solo

---

[104] Corte Costituzionale, sentenza n° 13 del 14 gennaio 1991.
[105] Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sentenza n° 63 del 22 maggio 2006.
[106] *ibidem.*
[107] Tribunale de L'Aquila, sentenza n° 622 del 15 dicembre 2005.
[108] dal sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it), G. Brunelli, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, 2007.
[109] Corte Costituzionale, sentenza n° 196 del 21 maggio 1987.

allora si potrà comprendere il clima da processo staliniano[110] del <<crociato crocifisso>>, come lo ha definito in un documentario un giornalista della emittente televisiva canadese CBC[111].

È da aggiungere, per dovere di cronaca, che ho potuto constatare personalmente un fattore positivo circa il malcostume dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, e posso affermare che non è una regola indiscussa. Viaggiando in Italia per motivi di studio e di svago, ho potuto notare la presenza di luoghi statali di vario tipo che non ospitano nessun tipo di simbolo religioso. Si tratta di piccole gocce rispetto ad un mare di violazioni, sia ben chiaro, ma vanno elogiate ed imitate in quanto, come appena elencato, la giurisprudenza in senso laico esiste. Bisogna solo chiedere che venga applicata.

7.2 LA NORMATIVA SPAGNOLA.

La Spagna non ha una normativa in materia di laicità dei luoghi pubblici.

Almeno in questo gli iberici ci sono vicini.

Differentemente dall'Italia, però, in cui si considera <<caricaturale>> il ruolo dei laici e le loro più modeste richieste[112], in Spagna il primo ministro Zapatero sta muovendosi in una direzione laica. All'assise del 37° congresso del partito socialista spagnolo, svoltosi nel giugno 2008, il primo ministro ha proposto di rimuovere i crocifissi e le liturgie religiose dai ministeri e da tutte le sedi istituzionali e di non celebrare i funerali di stato esclusivamente con il rito cattolico[113].

7.3 LA NORMATIVA FRANCESE.

Recentemente è stata varata una legge che ha suscitato molta inquietudine nell'opinione pubblica francese, evidenziandone l'anima “repubblicana” e quella “liberale”: la c.d. “legge del velo”.

Il primo “sintomo” di questa controversa questione nazionale, che riguarda il valore fondamentale della Repubblica francese, lo si ebbe nel 1989, quando due insegnanti di uno scuola di Épinal rimproverarono delle alunne in quanto queste, di

[110] per maggiori informazioni, consultate le fedeli registrazioni delle udienze pubblicate sul sito di Radio Radicale (www.radioradicale.it) o contattate il dott. Luigi Tosti contattandolo all'indirizzo di email tosti.luigi@yahoo.it.
[111] dal sito della CBC News (www.cbc.ca/news), Don Murray, *Crusade against the Crucifix*, 4 dicembre 2007.
[112] senza autore, *Veltroni: "Laici e cattolici? Una separazione che non esiste"* in La Repubblica, 27 febbraio 2008.
[113] dal sito di Tgcom (www.tgcom.mediaset.it), senza autore, *Psoe: via crocifissi da istituzioni*, 5 luglio 2008.

religione musulmana, portavano lo *chador*, cioè il velo legato a tale religione (uno di quelli fra i più “permissivi”) e ciò sarebbe stato in contraddizione con il principio dell'ordinamento francese di laicità dello Stato[114]; successivamente un avvenimento analogo avvenne nello stesso anno anche a Creil[115], al punto che questi divennero dei casi nazionali poiché, essendo quei musulmani anche stranieri, si iniziò a parlare di razzismo e di problemi di integrazione, al punto che Lionel Jospin, all'epoca ministro dell'educazione, affermò che avrebbe fatto rispettare <<la laicità nella scuola, che deve essere una scuola di tolleranza>>[116].

Successivamente a tale affermazione di Jospin, che sembra coniugare entrambi i punti critici senza dare una netta preponderanza a nessuno dei due, si moltiplicarono a dismisura in tutta la Francia casi simili, entrano nella questione anche associazioni come *SOS Racisme* e il *Mouvement contre le RAcisme et pour l'amitié entre les Peuples* (MRAP) e decine di giornali fra cui *Provencal* e *Liberation* pubblicarono dei reportage circa lo svolgimento di queste situazioni in alcune scuole. Nel 1989, il Consiglio di Stato si pronunciò sulla questione affermando che portare un velo musulmano, in quanto espressione religiosa, non contrasta con il principio di laicità dello stato. In risposta a ciò Jospin pubblicò una circolare ministeriale in cui si affermava il diritto degli insegnanti di decidere caso per caso se accettare o meno il velo e altri simboli religiosi in classe. In seguito ad altri casi molto eclatanti a livello mediatico, nel 1990 fu emessa un'altra circolare ministeriale in cui si ribadiva il bisogno di rispettare la laicità nella scuola pubblica.

Nel 1994 fu emessa un'altra circolare ministeriale dal ministro François Bayrou (chiamata “circolare Bayrou”) che distingueva i casi in cui i simboli religiosi fossero <<discreti>> (che potevano essere tenuti) oppure <<ostentati>> (che dovevano essere rimossi)[117]. Lo stato di “agitazione popolare” però non cambiò e, nel 2003, il presidente della Repubblica Jacques Chirac decise che era divenuto necessario legiferare in materia e inaugurò una commissione incaricata di redigere il testo. Tale commissione fu diretta da Bernard Stasi[118].

La legge frutto del lavoro della commissione Stasi, la n° 228 del 15 marzo 2004, fu approvata in prima lettura. Questa norma incorpora i risultati delle riflessioni della commissione, che decretò la contraddizione dell'indossare simboli religiosi

---

[114] G. Ottenheimer, *Quand je suis entrée en classe tout le monde m'a regardée* in France Soir, 10 ottobre 1989.
[115] senza autore, *Leila, Fatima et Samira iront à l'école en tchador* in Le Parisien, 10 octobre 1989.
[116] senza autore, *Devoirs religieux et cas de conscience laïcs* in Liberation, 10 ottobre 1989.
[117] Circolare del ministro dell'educazione nazionale François Bayrou, 20 settembre 1994.
[118] I. De Gaulin e B. Gorce, *Une interview de Bernard Stasi* in La Croix, 13 novembre 2003.

<<ostentati>> con le regole laiche del sistema scolastico francese. Fortunatamente, però, non tutte le conclusioni della commissione furono adottate nel testo di legge, ad esempio quella secondo cui anche i giorni festivi delle religioni non cristiane sarebbero divenuti giorni festivi per le scuole nazionali. Ovviamente, il punto importante non è una difesa della religione cristiana, quanto piuttosto il fatto che, solo calcolando i giorni di “riposo prescritto” delle tre principali religioni monoteiste, si formerebbe un <<week-end lungo del monoteismo>>[119] costituito dal venerdì musulmano, il sabato ebraico e la domenica del cristianesimo.

Poiché però tale legge, come già esplicitato, vieta solo i simboli <<ostentati>>[120] e <<portati con l'intenzione di essere visti>>[121], manifesta una volontà politica più che religiosa. Nello spirito, dunque, non si vuole privare il cittadino dell'utilizzo di un simbolo a cui egli è legato, ma solo si vuole renderlo “intimo”, proprio come dovrebbe essere una religione o un credo morale affinché non leda i diritti di chi non la condivide. Inoltre, dal punto di vista della “legittimazione democratica”, la votazione del provvedimento ha ricevuto un'amplissima maggioranza nell'Assemblea Nazionale, pari a 494 voti favorevoli su 530 votanti.

L'interdizione nei confronti dei simboli <<ostentati>> ha scatenato l'opposizione delle organizzazioni musulmane, ebree, cristiane, laiche ed addirittura di alcuni gruppi femministi, che hanno criticato la strumentalizzazione del femminismo per fini razzisti e xenofobi[122]. Secondo l'organizzazione non governativa *Human Right Watch*, tale legge avrebbe addirittura violato il principio di libertà di religione[123].

Un aspetto controverso che val la pena di evidenziare è che, nel caso di simboli che possono essere sia vistosi che discreti (come ad esempio un crocifisso, che può essere sia in scala 1:1 sia tanto piccolo da essere indossato sotto gli indumenti), tale legge sembra non comportare mutilazioni dei diritti. La religione, per definizione, è qualcosa che appartiene alla parte più intimità e trascendentale dell'uomo, perciò detenere un simbolo ben in vista o al riparo di una camicia non dovrebbe comportare alcuna sofferenza al credente che conosca la nozione di laicità.

Altra questione è quella che riguarda i c.d. “fondamentalisti”, che però sarebbe

[119] P. Odifreddi, *Perchè non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici)*, pag. 69, Milano, 2007.
[120] Legge n° 228 del 15 marzo 2004.
[121] *ibidem.*
[122] S. Tissot, *Bilan d'un féminisme d'État* in Plein Droit n° 75, dicembre 2007.
[123] dal sito Human Rights Watch (www.hrw.org), *France: l'interdiction du port du foulard viole la liberté de religion*, 27 febbraio 2004.

meglio chiamare “ortodossi”. Il termine “fondamentalismo”, infatti, è improprio, dato che il fondamentalismo nasce nei primi del '900 negli Stati Uniti e riguarda solo i cristiani – e non ha niente a che fare con l'Islam o altre religioni. Per queste ragioni, altra questione è quella che riguarda gli “ortodossi” di ogni religione. Gli ortodossi, lungi dal condividere il principio della libertà di religione (e anche quello di non-religione), vorrebbero imporre la loro fede agli altri e basano le loro argomentazioni su presupposti nazionalisti o, che è peggio, su testi tanto dubbi nell'utilità quanto discutibili nei contenuti spesso razzisti e discriminatori.

8. CONCLUSIONI.

In conclusione, possiamo sintetizzare lo stato della laicità nei tre paesi trattati. L'Italia, primo paese in analisi, dimostra dal punto di vista formale un modestissimo, utilizzando un eufemismo, profilo laico. La legislazione italiana infatti include una norma facilmente “eludibile” nei contenuti che istituisce delle politiche di contraccezione, prevenzione delle nascite e l'interruzione volontaria di gravidanza, ma non prevede norme per le convivenze, ha un vuoto normativo nel settore del testamento biologico e paga lo scotto di un Concordato particolarmente genuflesso nei confronti della Chiesa Cattolica, fattore che da solo impedirebbe di parlare della semplice presenza della laicità nel panorama normativo italiano.

Dal punto di vista sostanziale, poi, la laicità si configura come un bene introvabile, potremmo definirlo quasi un “oro di tutti”. Un bene prezioso, dunque, ma da cui i cittadini, stranamente, fuggono. Nella pratica, infatti, i consultori familiari sono assediati (quando non materialmente presi d'assalto) da attivisti cattolici che, insieme a primari – non assunti in base al proprio curriculum ma in base a nomine politiche – e personale sanitario complice applicano fortissime pressioni psicologiche (quando non fisiche) su chi chiede, legittimamente, di interrompere la gravidanza o di conoscere le pratiche di contraccezione[124]. Capita poi che i lavoratori pubblici che rivendicano la laicità sul posto di lavoro chiedendo di rimuovere crocifissi, altari posticci, icone di santi e altro, vengano messi in condizione di non nuocere tramite azioni disciplinari atte ad intimidire e a sopprimere le leggi dello Stato, anche laddove non pecchino di vaghezza[125]. Così come capita che nella scuola pubblica si insegni la religione cattolica invece della c.d. educazione civica, e che chi non voglia avvalersi di tale “insegnamento” debba, nella maggior parte dei casi, girovagare per gli istituti aspettando che passi il tempo.

E potrebbero farsi centinaia di altri esempi della spiccata confessionalità formale e sostanziale dello Stato italiano, l'unico Stato in cui semplicemente parlare in pubblico dell'omofobia del Papa[126] o criticare l'assurdità di molti punti del

[124] M. Bisso, *Com'è difficile avere a Roma la pillola del giorno dopo* in la Repubblica, 10 settembre 2008. Si veda anche all'indirizzo http://roma.repubblica.it/multimedia/home/2899382 il videoreportage realizzato dall'associazione RadicaliRoma (www.radicaliroma.com) e si leggano sul sito della medesima associazione (http://www.radicaliroma.com/news/3090) le denunce fatte nell'ambito dell'iniziativa denominata INCHIESTA, SITUAZIONE CONSULTORIALE E “PILLOLA DEL GIORNO DOPO” NELLA CITTÀ DI ROMA.

[125] dal sito Viva la Costituzione! (http://vivalacostituzione.blogspot.com), *Intervista al giudice Luigi Tosti*, 2007.

[126] G. De Marchis, *Vilipendio del Papa, Guzzanti indagata* in La Repubblica, 11 settembre 2008.

cristianesimo[127] costituisce un reato.

Ben altra situazione è quella ravvisabile in Spagna, che gli ultimi due governi retti dal partito socialista stanno rendendo un paese particolarmente non confessionale. È davvero incredibile l'accelerazione e la priorità che il governo spagnolo sta conferendo alle tesi della laicità. Sono stati varati i matrimoni omosessuali, si fanno delle serie politiche di contraccezione e di educazione sessuale, si è privatizzata la ex tv di Stato (argomento che tocca collateralmente l'aspetto più "mediatico"). Tali e tante sono le politiche innovative applicate negli ultimi anni dai socialisti in tale direzione che, personalmente, mi chiedo se sia probabile il verificarsi in futuro, quasi come un contraccolpo "sociale", di una "lunga notte" dei diritti civili, cioè di una ribalta di confessionalità. Probabilmente no.

Anche nelle conclusioni fa capolino il ruolo di ago della bilancia della *république française*, nel cui territorio è possibile usufruire di validissime politiche di informazione sulla contraccezione e sull'interruzione volontaria di gravidanza, rilasciare le ultime volontà testamentarie biologiche e vedersi riconosciuti dei diritti (e dei doveri) per le coppie di fatto che si discostano di poco dall'assetto del matrimonio.

[127] dal sito dell'Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori (http://www.aduc.it/dyn/censura), senza autore, *Vilipendio alla religione cattolica sequestrati due forum*, 16 novembre 2006.

9. BIBLIOGRAFIA.

Fonti della dottrina:

- M. Ainis, *Laicità e confessioni religiose*, dal sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 2007.
- E. W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, Roma-Bari, 2007.
- J. Bodin, *Six Livres de la République*, Torino, 1964.
- G. Brunelli, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, dal sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 2007.
- F. Finocchiaro, *Ipotesi di una revisione dell'articolo 7 della Costituzione* in Politica e Diritto, 1996.
- Fondazione Umberto Veronesi (www.fondazioneveronesi.it), scheda *Il testamento biologico* (*www.fondazioneveronesi.it/testamento_biologico.html*), 2006.
- S. Lariccia, *Individuo, gruppi, confessioni religiose nella repubblica italiana laica e democratica*, dal sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 2007.
- C. Manassero, *Nuovi spazi di tutela per i conviventi* in Giurisprudenza di Merito n° 6, 2003.
- M. Montagnana, *Come scrocifiggere lo Stato*, dal sito dell'UAAR (www.uaar.it), 2005.
- A. Pace, *Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei* in Politica e Diritto, pag. 699, 1988.
- G. Sartori, *La politica comparata: premesse e problemi* in Rivista Italiana di Scienza Politica n°1, 1971.
- S. Tissot, *Bilan d'un féminisme d'État* in Plein Droit n° 75, dicembre 2007.
- Studio Legale Di Ruggiero (www.studiodiruggiero.it), *Testamento biologico: primo caso in Italia. Applicate le disposizioni sull'amministrazione di sostegno*, 2008.
- S. Vassallo, *Sistemi Politici Comparati*, Bologna, 2005.

Fonti della giurisprudenza:

- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza *Affaire Alexandridis contra Greece*, 21 febbraio 2008.
- Decreto del Tribunale di Modena del 13 maggio 2008.
- Tribunale Costituzionale, sentenza n° 53 del 11 aprile 1985 (Spagna).
- Corte di Cassazione, sentenza n° 439, 1 marzo 2000.
- Corte di Cassazione, sentenza n° 439, 1 marzo 2000.

- Tribunale de L'Aquila, ordinanza del 22 ottobre 2003.
- Tribunale de L'Aquila, ordinanza del 19 novembre 2003.
- Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ordinanza del 19 novembre 2003.
- Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ordinanza n° 1110 del marzo 2005.
- Corte Costituzionale, sentenza n° 13 del 14 gennaio 1991 (Italia).
- Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sentenza n° 63 del 22 maggio 2006.
- Tribunale de L'Aquila, sentenza n° 622 del 15 dicembre 2005.
- Corte Costituzionale, sentenza n° 196 del 21 maggio 1987 (Italia).
- Corte Costituzionale, sentenza n° 1 del 14 giugno 1956 (Italia).

Fonti della legislazione:

- *Trattato fra la Santa Sede e l'Italia*, dal sito governativo della Città del Vaticano (www.vatican.va), 1929.
- *Concordato tra la Santa Sede e la Spagna*, dal sito governativo della Città del Vaticano (www.vatican.va), 1953.
- testo della mozione del consigliere comunale di Padova Alessandro Zan in La Repubblica, 5 dicembre 2006.
- regione Calabria, legge regionale n° 25 del 19 ottobre 2004.
- regione Toscana, legge regionale n° 12 del 11 febbraio 2005.
- regione Umbria, legge regionale n° 21 del 6 aprile 2005.
- regione Emilia Romagna, legge regionale n° 13 del 31 marzo 2005.
- disegno di legge dei Di.Co., 8 febbraio 2007 (Italia).
- Legge n° 13 del 30 giugno 2005 (Spagna).
- Codice civile spagnolo, 2008.
- Codice civile francese, 2008.
- Legge n° 944 del 15 novembre 1999 (Francia).
- Legge n° 145 del 28 marzo 2001 (Italia).
- Codice civile italiano, 2008.
- Regio decreto n° 124 del 2 febbraio 2007 (Spagna).
- Legge n°41 del 14 novembre 2002 (Spagna).
- Legge n° 21 del 29 dicembre 2000 (Spagna).
- Legge n° 477 del 9 giugno 1999 (Francia).
- Legge n° 303 del 4 marzo 2002 (Francia).
- Legge n° 370 del 22 aprile 2005 (Francia).
- Legge n° 194 del 22 maggio 1978 (Italia).
- Legge n° 1 del 3 ottobre 1990 e Regio Decreto n° 1330 e n° 1333 del 6 settembre 1991 (Spagna).
- Regio decreto n° 2409 del 21 novembre 1986 (Spagna).
- Legge n° 10 del 23 novembre 1995 (Spagna).

- Legge n° 17 del 17 gennaio 1975 (Francia).
- Legge n° 1024 del 31 dicembre 1979 (Francia).
- Legge n° 588 del 4 luglio 2001 (Francia).
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 361 del 1957.
- Circolare del ministro dell'educazione nazionale François Bayrou, 20 settembre 1994 (Francia).
- Legge n° 228 del 15 marzo 2004 (Francia).

Fonti storiche e giornalistiche:

- A.S.H., *Loi Kouchner: un triste anniversaire selon un collectif de magistrats et de médecins*, dal sito dell'associazione Pŏle une sospension de peine (http://pole.lune-rouge.net) 2 marzo 2007.
- F. Andretta, M. Clementi, A. Colombo, M. Koenig-Archibugi, V. E. Parsi, *Relazioni internazionali*, Bologna, 2007.
- M. Bisso, *Com'è difficile avere a Roma la pillola del giorno dopo* in La Repubblica, 10 settembre 2008 (si veda anche all'indirizzo http://roma.repubblica.it/multimedia/home/2899382 il videoreportage realizzato dall'associazione RadicaliRoma (www.radicaliroma.com) e si leggano sul sito della medesima associazione (http://www.radicaliroma.com/news/3090) le denunce fatte nell'ambito dell'iniziativa denominata INCHIESTA, SITUAZIONE CONSULTORIALE E "PILLOLA DEL GIORNO DOPO" NELLA CITTÀ DI ROMA).
- A. Bobbio, *Intervista a Rosy Bindi: E adesso la famiglia* in Avvenire, 18 febbraio 2007.
- A. Custodero, *Dico congelati, Mastella esulta Radicali delusi* in La Repubblica, 23 febbraio 2007.
- G. De Marchis, *Vilipendio del Papa, Guzzanti indagata* in La Repubblica, 11 settembre 2008.
- G. Formigoni, *Storia contemporanea delle relazioni internazionali*, Bologna, 2006.
- I. De Gaulin e B. Gorce, *Une interview de Bernard Stasi* in La Croix, 13 novembre 2003.
- Don Murray, *Crusade against the Crucifix*, dal sito della CBC News (www.cbc.ca/news), 4 dicembre 2007.
- P. Odifreddi, *Perchè non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici)*, Milano, 2007.
- G. Ottenheimer, *Quand je suis entrée en classe tout le monde m'a regardée* in France Soir, 10 ottobre 1989.
- S. "Moni" Ovadia, durante il discorso tenuto alla manifestazione di piazza Navona, 8 luglio 2008.
- J. V. Polisensky. *La Guerra dei Trent'Anni: da un conflitto locale a una guerra europea nella prima metà del Seicento*, Torino, 1982.

- J. L. Romero, *La “rupture” francese che non vale per l'eutanasia*, dal sito dell'Associazione Luca Coscioni (www.lucacoscioni.it), 11 settembre 2008.
- V. Schiavazzi, *Torino, via alla pillola abortiva, chirurgo e anestesia non servono più* in La Repubblica, 10 settembre 2005.
- E. Semmola, <<*Piacere, disobbediente civile*>>, dal sito Resistenza Laica (www.resistenzalaica.it), 7 aprile 2008.
- C. Tito, *Le promesse del Cavaliere "Soldi alle scuole cattoliche"* in La Repubblica, 7 giugno 2008.
- U. Veronesi, *I padroni della vita* in La Repubblica, 4 settembre 2008.
- *Comunicado del MEC sobre la Guía de Educación Sexual destinada a Padres, Madres y Profesores*, dal sito ministeriale Comunidad Escolar (http://comunidad-escolar.pntic.mec.es), 2006.
- *Il “testamento biologico” allo studio in Italia*, dal sito del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it/dettaglio/pdPrimoPiano.jsp?id=22&sub=4&lang=it), 2004.

Altre fonti:

- *Intervista al giudice Luigi Tosti*, dal sito Viva la Costituzione! (http://vivalacostituzione.blogspot.com), 2007.
- scheda *Convivenza* in *Laicità*, dal sito dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti (www.uaar.it), 2008.
- *Cité de la Santé*, dal sito della Cité des Sciences di Parigi (www.cite-sciences.fr), 2008.
- *France: l’interdiction du port du foulard viole la liberté de religion*, dal sito Human Rights Watch (www.hrw.org), 27 febbraio 2004.
- senza autore, *Crocifisso, interviene Castelli "Affiderò il caso agli ispettori"* in La Repubblica, 26 ottobre 2003.
- senza autore, *Matrimoni gay, la Spagna svolta* in L'Unione Sarda, 21 aprile 2005.
- senza autore, *Veltroni: "Laici e cattolici? Una separazione che non esiste”* in La Repubblica, 27 febbraio 2008.
- senza autore, *Psoe: via crocifissi da istituzioni*, dal sito di Tgcom (www.tgcom.mediaset.it), 5 luglio 2008.
- senza autore, *Leila, Fatima et Samira iront à l'école en tchador* in Le Parisien, 10 octobre 1989.
- senza autore, *Devoirs religieux et cas de conscience laïcs* in Liberation, 10 ottobre 1989.
- senza autore, *Vilipendio alla religione cattolica sequestrati due forum*, dal sito dell'Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori (http://www.aduc.it/dyn/censura), 16 novembre 2006.